

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO

Analisi comparata tra
la Raccomandazione europea EQAVET
e i dispositivi di accreditamento per la formazione
di Regioni e Province Autonome

Draft

Giugno 2018



Indice

1. Analisi comparativa degli indicatori EQAVET con i dispositivi regionali di accreditamento	p. 4
2. Analisi monografica degli indicatori	p. 8
3. Conclusioni	p. 22
Allegato 1: Schede regionali di comparazione tra gli indicatori EQAVET e i dispositivi di accreditamento	p. 24
Allegato 2: Normativa regionale sull'accREDITamento	p. 71

1. Analisi comparativa degli indicatori EQAVET con i dispositivi regionali di accreditamento

Il presente lavoro costituisce un aggiornamento del confronto tra gli indicatori della Raccomandazione europea EQAVET del 2009 con i vigenti sistemi di accreditamento regionali delle strutture formative.

Attraverso un lavoro di analisi documentale dei dispositivi di accreditamento di Regioni e Province Autonome, è stato realizzato un confronto con gli indicatori previsti dall'Allegato 2 della Raccomandazione EQAVET, confronto che ha consentito di rilevare la presenza nei dispositivi regionali di indicatori analoghi o comunque riconducibili a quelli previsti dalla Raccomandazione. Ne consegue che lo studio si focalizza solo su quegli indicatori per i quali si può trovare un riscontro con i requisiti di accreditamento o con i dati disponibili nei sistemi informativi dell'accREDITamento.

Nella tabella seguente si fornisce una sintesi dell'analisi svolta nel capitolo successivo: nella prima colonna sono riportati gli Indicatori EQAVET per i quali si può trovare un riscontro con i requisiti di accreditamento o con i dati disponibili nei sistemi informativi dell'accREDITamento, nella seconda colonna gli elementi di correlazione con i dispositivi regionali di accREDITamento, nella terza quante e quali Regioni soddisfano tali indicatori. Gli indicatori 3, 7 e 10 non sono stati inseriti in tabella in quanto non è stato possibile correlarli a requisiti contenuti nei dispositivi regionali di accREDITamento.

Per una migliore comprensione della tabella è necessario specificare che il termine “soddisfatto” riferito a un indicatore è stato utilizzato in un senso ampio: si va dalla piena congruità dei dispositivi di accREDITamento all'indicatore fino alla semplice presenza di elementi di attinenza. Al tal proposito, si esplicitano i criteri in base ai quali i singoli indicatori sono ritenuti soddisfatti dai dispositivi regionali:

- Indicatore 1a: Regioni in cui i dispositivi di accREDITamento richiedono la certificazione di qualità o prevedono procedure semplificate per gli organismi certificati.
- Indicatore 1b: tutte le Regioni in quanto dispongono di un sistema di accREDITamento.
- Indicatore 2a: Regioni che richiedono l'aggiornamento delle figure di presidio (stabilendo anche standard minimi di durata) o un piano di formazione del personale.
- Indicatore 4: Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono e/o del tasso di successo formativo.

- Indicatore 5: Regioni che prevedono il tasso di inserimento lavorativo o procedure per la rilevazione di tale dato.
- Indicatore 6 a: Regioni che prevedono il tasso di inserimento lavorativo coerente.
- Indicatore 6 b: Regioni che prevedono il tasso di soddisfazione degli allievi.
- Indicatore 8: Regioni che prevedono la macrotipologia “categorie vulnerabili” o requisiti specifici per tali categorie.
- Indicatore 9: Regioni che prevedono il presidio dell’analisi dei fabbisogni e/o la capacità di instaurare reti con il territorio ai fini dell’analisi dei fabbisogni.

Tab. 1 Tavola sinottica di confronto tra gli indicatori EQAVET e i sistemi regionali di accreditamento

Indicatori EQAVET	Elementi di corrispondenza nei sistemi regionali di accreditamento	Numero e denominazione delle Regioni e PA in cui l’indicatore è soddisfatto
<p>1 Diffusione sistemi di garanzia di qualità per erogatori IFP:</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa;</p> <p>b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) obbligo della certificazione di qualità o procedure semplificate per i soggetti certificati</p> <p>b) numero dei soggetti accreditati</p>	<p>a) 17 Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, PA Trento, PA Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia</p> <p>b) 21</p>
<p>2 Investimento nella formazione di insegnanti e formatori:</p> <p>a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>a) aggiornamento delle risorse umane che operano nelle strutture formative accreditate</p>	<p>a) 15 Piemonte, Valle d’Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia</p>

Indicatori EQAVET	Elementi di corrispondenza nei sistemi regionali di accreditamento	Numero e denominazione delle Regioni e PA in cui l'indicatore è soddisfatto
4 Tasso di completamento programmi di IFP	Tasso di abbandono e/o di successo formativo	21
<p>5 Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p> <p>b) quota di allievi occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.</p>	a-b) Tasso di inserimento a seguito di programmi di IeFP	<p>13</p> <p>Piemonte, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna</p>
<p>6 Utilizzo sul luogo di lavoro di competenze acquisite</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali;</p> <p>b) Tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche /competenze acquisite.</p>	<p>a) Tasso di inserimento lavorativo coerente</p> <p>b) Tasso di soddisfazione degli utenti</p>	<p>a) 5</p> <p>Lombardia, PA Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Umbria</p> <p>b) 18</p> <p>Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna</p>

Indicatori EQAVET	Elementi di corrispondenza nei sistemi regionali di accreditamento	Numero e denominazione delle Regioni e PA in cui l'indicatore è soddisfatto
<p>8 Prevalenza di categorie vulnerabili</p> <p>a) Percentuali di partecipanti all'IFP, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una Regione o un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso;</p> <p>b) Tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso.</p>	<p>a-b) macrotipologia o requisiti dedicati all'area dello svantaggio</p>	<p>16</p> <p>Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sardegna</p>
<p>9 Meccanismi d'identificazione fabbisogni formativi nel Mercato del lavoro</p>	<p>Obbligo dell'analista dei fabbisogni tra le figure di presidio;</p> <p>procedure strutturate per l'analisi dei fabbisogni;</p> <p>relazioni con il territorio</p>	<p>19</p> <p>Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia</p>

2. Analisi monografica degli indicatori

Attraverso la lettura della normativa di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, è stata svolta l'analisi per ogni singolo indicatore. Tale analisi, di seguito proposta, comprende la definizione dell'indicatore secondo la Raccomandazione, il confronto con i dispositivi di accreditamento, la lettura analitica dei comportamenti regionali nonché eventuali suggerimenti per l'implementazione del sistema di accreditamento, a livello sia nazionale che locale, finalizzata ad una maggiore coerenza con la Raccomandazione.

Indicatore n.1 Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale

Nella Raccomandazione l'indicatore n.1 viene declinato nel seguente modo:

- a) *quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa;*
- b) *quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.*

Rispetto al punto a) dell'indicatore "*quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa*", si evidenzia che i sistemi regionali di accreditamento stabiliscono una relazione con la certificazione di qualità già a partire dal DM 166/2001 che prevede la possibilità per le Regioni di definire procedure semplificate di accreditamento per le strutture formative in possesso di certificazione di qualità¹.

Seppure l'Intesa Stato-Regioni del 2008 non menziona la certificazione di qualità, la maggior parte dei dispositivi di accreditamento mantiene una relazione con essa.

A tale proposito, si rileva una complessità di comportamenti da parte delle amministrazioni regionali: un primo gruppo di Regioni, come riportato in Tabella n.2, prevede l'obbligo di una certificazione di qualità per i soggetti che richiedono l'accreditamento; un secondo gruppo comprende le Regioni e le PA che stabiliscono agevolazioni per coloro che posseggono una certificazione di qualità; infine un terzo gruppo di Regioni non valorizza il possesso di una

¹Il DM 166/2001 faceva riferimento alla certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni. Rispetto alla certificazione di qualità, si rileva che a livello europeo è stata introdotta una norma specifica per gli enti di formazione: la norma ISO 29990:2011 definisce i requisiti di base per i fornitori di servizi per l'apprendimento nell'istruzione e nella formazione professionale e permanente (*life long learning*), nella formazione delle aziende e delle organizzazioni (erogata da soggetti esterni o interni).

certificazione di qualità ai fini dell'accREDITamento e quindi non definisce modalità semplificate per le strutture formative certificate.

Tab. 2 Rapporto tra accREDITamento e certificazione di qualità nelle Regioni e PA

Regioni che prevedono l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti accREDITati	Regioni che prevedono procedure di accREDITamento semplificate per i soggetti in possesso di certificazione di qualità	Regioni che non prevedono distinzione tra soggetti certificati e non certificati per le procedure di accREDITamento
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Calabria, Sicilia	Piemonte, Valle d'Aosta, PA Trento, PA Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna

Un ulteriore contributo alla riflessione è dato dal considerare che, nel processo di implementazione dei sistemi di accREDITamento, tutte le Regioni e PA potrebbero registrare nei propri sistemi informativi il dato sul possesso da parte delle strutture accREDITate della certificazione di qualità, anche se non prevista come obbligatoria o agevolante. In tal modo le pubbliche amministrazioni potrebbero disporre di tali dati, sia a livello locale che nazionale, e pertanto utilizzare queste informazione al fine di migliorare le scelte strategiche e la *governance* dei sistemi di IeFP.

A tal proposito, l'adozione di sistemi informativi integrati con i dispositivi di accREDITamento costituisce un elemento centrale per lo sviluppo dei sistemi di IeFP, e in tal senso ne è stata sollecitata l'implementazione dall'Intesa Stato Regioni del 2008.

Rispetto al punto b) dell'indicatore EQAVET, i sistemi regionali di accREDITamento registrano il numero di soggetti accREDITati che sono potenziali erogatori di istruzione e formazione professionale finanziata con fondi pubblici o autofinanziata². Ciò nonostante, non è possibile calcolare la quota dei soggetti accREDITati rispetto alla totalità di quanti erogano formazione professionale, poiché non si dispone di banche dati informative complete che contengano dati relativi a quanti erogano formazione senza accedere a fondi pubblici.

Effettuando rilevazioni sulle banche dati regionali dei sistemi di accREDITamento si può quindi dimensionare la platea dei soggetti erogatori accREDITati e seguire l'evoluzione del fenomeno nel corso degli anni.

Di seguito si riportano le rilevazioni realizzate dall'Inapp negli anni 2005, 2008, 2011 e 2016.

² Alcune regioni prevedono oltre all'accREDITamento per le attività finanziate con fondi pubblici anche un accREDITamento per attività di formazione auto-finanziate che rilasciano titoli riconosciuti dalla Regione.

Tab. 3 Numero delle strutture formative accreditate a livello regionale

REGIONE	2005	2008	2011	2016
Piemonte	422	394	395	659
Valle d'Aosta	24	26	15	12
Lombardia	838	459	580	866
PA Bolzano	138	136	66	28 ³
PA Trento	91	43	97	93
Veneto	383	435	460	523
Friuli Venezia Giulia	53	49	48	40
Liguria	96	81	80	110
Emilia Romagna	165	147	166	163
Toscana	781	366	630	606
Umbria	15	224	213	207
Marche	304	331	359	421
Lazio	710	45	304	452
Abruzzo	212	230	95	101
Molise	25	24	46	49
Campania	204	350	423	600
Puglia	190	223	347	332
Basilicata	124	213	127	114
Calabria	266	281	285	186
Sicilia	1572	1405	1816	134
Sardegna	18	242	172	52
NORD	2210	1770	1907	2494
CENTRO	1810	732	1506	1686
SUD e ISOLE	2611	2968	3311	1568
ITALIA	6631	5704	6724	5748

(fonte: rilevazioni Inapp 2005;2008; 2011, 2016)

Analizzando i dati rappresentati in tabella è possibile offrire alcune riflessioni sulle tendenze che hanno caratterizzato il fenomeno accreditamento nei diversi contesti territoriali a partire dall'implementazione dei primi sistemi di accreditamento (D.M.166/2001)⁴.

³ Il dato per la PA Bolzano è stato rilevato il 31 maggio 2018, in quanto nel 2016 è stato pubblicato un nuovo regolamento e sono stati annullati gli accreditamenti precedenti.

⁴ È importante sottolineare che, in generale, le rilevazioni in tema di accreditamento possono risentire di fattori specifici e contingenti. Ad esempio le strutture formative rilevate nel 2008 in Lazio, Toscana e Provincia Autonoma di Trento sono significativamente inferiori rispetto al 2005 e al 2011; ciò può trovare spiegazione nel fatto che, al momento della rilevazione, le amministrazioni delle suddette Regioni avevano da poco introdotto nuove regole per l'accreditamento e presumibilmente le strutture formative si stavano adeguando ai nuovi criteri.

È interessante osservare come il numero dei soggetti accreditati che erogano formazione rimanga sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni. Si può pertanto affermare che l'introduzione di un primo dispositivo nazionale di accreditamento ha consentito, nel tempo, una selezione dei soggetti che operano nella formazione, garantendo dunque una maggiore qualità del sistema di formazione professionale; successivamente l'Intesa Stato Regioni del 2008 ha consolidato tale platea di soggetti erogatori, tanto che, a fronte di una maggiore selettività dei requisiti introdotti con l'Intesa, l'offerta formativa accreditata è rimasta per lo più stabile. In questa tendenza generale rimangono alcune specificità locali, che possiamo considerare conseguenza di una diversa evoluzione della normativa in alcune realtà regionali.

Indicatore n. 2 *Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori*

Nella Raccomandazione EQAVET l'indicatore n. 2 viene declinato nel seguente modo:

a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento;

b) ammontare dei fondi investiti.

Per quanto riguarda il confronto tra l'indicatore e i dispositivi di accreditamento, si trova rispondenza solo per ciò che riguarda il punto a) "*quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento*"; non vi sono informazioni relativamente all'*ammontare dei fondi investiti* nella formazione degli insegnanti e dei formatori (punto b) in quanto attualmente nessun sistema regionale rileva tale dato ai fini dell'accREDITAMENTO.

In riferimento al punto a) dell'indicatore, è opportuno ricordare che l'Intesa Stato-Regioni segna un cambiamento importante rispetto al DM 166/2001, introducendo il vincolo per le strutture formative del presidio funzionale di cinque processi - direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione - nonché l'obbligo di aggiornamento per le figure poste a presidio di tali processi.

In particolare, l'Intesa 2008 prevede, nell'ambito del criterio C "*Capacità gestionali e risorse professionali*", l'obbligo di aggiornamento delle cinque figure di presidio attraverso la partecipazione ad attività formative interne o esterne all'organizzazione attinenti alla funzione ricoperta, lasciando alle singole Regioni/PA la facoltà di stabilire lo standard orario minimo di durata.

Rispetto all'indicazione contenuta nell'Intesa, le Regioni hanno adottato una molteplicità di comportamenti: la maggior parte di esse, come mostrato in tabella 4, prevede l'obbligo di aggiornamento delle figure di presidio e stabilisce uno standard minimo di durata; un secondo

gruppo di Regioni richiede alla struttura formativa la redazione di un piano di formazione del personale non vincolato a soglie minime di durata dell'intervento formativo.

Complessivamente emerge un quadro di diffusa consapevolezza dell'importanza della professionalizzazione delle risorse umane che operano nel sistema di IeFP, quale leva strategica per l'innalzamento della qualità del sistema stesso.

Tuttavia alcune Regioni non hanno ancora disciplinato l'aggiornamento delle risorse umane e non sono quindi in linea né con quanto previsto dall'Intesa 2008 né dalla Raccomandazione EQAVET.

Tab. 4 Comportamenti delle Regioni e delle PA rispetto all'aggiornamento delle risorse umane

Regioni che prevedono l'obbligo di aggiornamento delle figure di presidio e ne stabiliscono gli standard minimi di durata	Regioni che prevedono la definizione di piani di aggiornamento/ formazione del personale senza stabilire standard minimi	Regioni che non prevedono l'obbligo di aggiornamento degli insegnanti e formatori
Val D'Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Liguria, Umbria, Lazio, Molise, Calabria	Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Sicilia	Friuli Venezia Giulia, Campania, Lombardia, Puglia, Basilicata, Sardegna

A conclusione dell'analisi, si può suggerire che, in un'ottica di miglioramento dei sistemi di accreditamento e di una loro crescente congruità alla Raccomandazione, i dispositivi regionali potrebbero richiedere dati sui fondi investiti nella formazione del personale ed eventualmente stabilire una quota minima di spesa, tenendo così in considerazione anche il punto b) dell'indicatore EQAVET. Ciò potrebbe costituire uno stimolo nei riguardi delle Regioni e delle strutture formative che hanno meno investito sulla professionalizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane.

Occorre, infine, sottolineare che la lettura dell'indicatore 2, nel suo complesso, non si esaurisce nell'analisi dei dispositivi di accreditamento in quanto le Regioni e le Province Autonome negli anni hanno attuato misure specifiche relative alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane del sistema di formazione (ad es. bandi, progetti specifici, misure di accompagnamento all'accREDITamento).

Indicatore n. 3 *Tasso di partecipazione ai programmi di IeFP*

Nella Raccomandazione l'indicatore n.3 viene definito nel seguente modo:

numero di partecipanti a programmi di istruzione e formazione professionale secondo il tipo di programma e i criteri individuali.

Questo indicatore non trova diretto riscontro nei dispositivi di accreditamento in quanto si rivolge principalmente alla *governance* dei sistemi di IeFP. Pertanto, nelle schede regionali non è stata svolta la comparazione analitica tra l'indicatore e i sistemi di accreditamento.

Per rispondere alla sollecitazione della Raccomandazione, le istituzioni pubbliche competenti (Regioni e PA) dovrebbero rilevare i dati relativi al numero dei potenziali fruitori e degli effettivi utenti delle attività di formazione. A tal proposito, è opportuno sottolineare che molte attività finanziate con risorse pubbliche (ad es. tutte quelle finanziate con risorse europee) sono già soggette a rilevazioni specifiche sui partecipanti a inizio e fine corso da parte delle Regioni, ai fini della rendicontazione finanziaria e del calcolo dei tassi di efficacia e di efficienza (criterio D dell'Accreditamento).

Per rispondere pienamente alla sollecitazione data da questo indicatore EQAVET sarebbe necessario che le istituzioni regionali investissero sull'implementazione e la sistematizzazione di banche dati relative ai potenziali target delle attività formative finanziate con risorse pubbliche al fine di monitorare l'accesso ai programmi di IeFP e mettere in atto misure di promozione dei percorsi formativi e di sostegno agli utenti.

Indicatore n. 4 *Tasso di completamento dei programmi di IeFP*

Nella Raccomandazione l'indicatore n.4 viene definito nel seguente modo:

numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IeFP secondo il tipo di programma e i criteri individuali.

Relativamente a questo indicatore, nei dispositivi di accreditamento si trova rispondenza nel Criterio D "*Efficacia ed Efficienza*" che prevede tra i requisiti il tasso di abbandono e il tasso di successo formativo.

Il tasso di abbandono è generalmente calcolato rapportando il numero degli allievi frequentanti al termine del corso e il numero degli iscritti al corso; invece, il tasso di successo formativo è calcolato rapportando il numero degli allievi che hanno terminato con successo il percorso formativo (rilascio di una qualifica o attestazione, certificazione di competenze) e il numero degli allievi iscritti.

Entrando nel merito delle specificità regionali, si può osservare come la maggior parte delle Regioni abbia previsto, fra i requisiti dell'accreditamento, la rilevazione di entrambi i tassi, definendo anche le soglie minime. Altre hanno introdotto uno dei due requisiti stabilendo comunque una soglia minima; fa eccezione la Calabria che, pur prevedendo il tasso di abbandono, non stabilisce la soglia. L'ampia diffusione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo nei dispositivi regionali di accreditamento dimostra un'attenzione consolidata da parte delle amministrazioni, sollecitate su tali indicatori a partire dal DM 166/2001.

Relativamente all'individuazione degli standard minimi, si può sottolineare che per quanto riguarda il tasso di abbandono, la maggioranza delle Regioni stabilisce che lo scarto tra coloro che iniziano un percorso formativo e coloro che lo portano a termine non deve essere superiore al 30%. Altre Regioni fissano uno standard più alto che si attesta tra il 10% e il 20%. Si sottolinea inoltre il caso delle Regioni che, invece di definire a priori uno standard, periodicamente calcolano i propri tassi e fissano i parametri di riferimento, nel quadro di una strategia di innalzamento continuo della qualità. Per quanto riguarda gli standard minimi relativi al tasso di successo formativo, non è possibile ritrovare la medesima omogeneità.

In generale, la tabella n. 5, qui di seguito riportata, rappresenta come in tutti i dispositivi regionali di accreditamento siano presenti requisiti finalizzati alla rilevazione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo. L'ampia diffusione di questi due indicatori è sintomatica del fatto che le Regioni li considerino strategici per un'effettiva valutazione della qualità dei *VET providers* e per un reale innalzamento della qualità dei sistemi di IeFP regionali.

Tab. 5 Presenza del tasso di abbandono e di successo formativo nelle Regioni e nelle PA

Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo con soglie minime	Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono con soglia minima	Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di successo formativo con soglia minima	Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono o del tasso di successo formativo senza soglia minima
Piemonte, Valle d'Aosta, , PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria Toscana, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna	Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata	Lombardia ⁵ , Lazio	Calabria

⁵ La Lombardia non ha definito una soglia minima, tuttavia il sistema di rating della Lombardia prevede un set di indicatori di *performance* tra cui il tasso di successo formativo; tale indicatore misura quanto gli obiettivi di ogni singolo bando siano stati raggiunti in termini di vera occupazione della persona e di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi.

Indicatore n. 5 Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IeFP

Nella Raccomandazione l'indicatore n. 5 viene declinato nel seguente modo:

- a) destinazione degli allievi della IeFP dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali;*
- b) quota di allievi occupati dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.*

L'indicatore n. 5 trova rispondenza nei dispositivi regionali di accreditamento che, nell'ambito del criterio D "Efficacia ed Efficienza", già a partire dal DM 166/2001, hanno previsto requisiti volti a rilevare gli esiti dei percorsi formativi in termini di inserimento nel mercato del lavoro o di rientro nel sistema scolastico.

Analizzando nello specifico la Tabella 6, si rileva che la maggior parte delle Regioni ha introdotto all'interno dei propri dispositivi la rilevazione degli esiti occupazionali attraverso il calcolo del tasso di inserimento lavorativo stabilendo anche delle soglie minime. Tale tasso è usualmente calcolato rapportando il numero degli iscritti al corso e il numero di coloro che trovano occupazione; nella maggior parte delle Regioni che lo hanno introdotto, tale valore non deve essere inferiore al 70%. Invece Lazio e Umbria non definiscono preliminarmente una soglia minima ma la stabiliscono periodicamente sulla base dei dati rilevati e trasmessi dagli enti.

È importante sottolineare che molte di queste Regioni considerano il reinserimento scolastico degli allievi come misura alternativa all'inserimento lavorativo e quindi utile alla soddisfazione dell'indicatore, così come indicato nella normativa nazionale (DM 166/2001 e Intesa del 2008).

Un esempio da segnalare come buona prassi è quello dell'Emilia Romagna relativamente alla modalità attraverso cui l'indicatore viene tenuto sotto controllo: la Regione richiede agli enti accreditati il raggiungimento e il mantenimento della soglia di riferimento, ma la rilevazione viene effettuata da un soggetto terzo incaricato dalla Regione stessa.

Nel caso della Lombardia è la Regione stessa a monitorare l'indicatore in oggetto attraverso il sistema di rating che prevede la somministrazione di un questionario a tutti gli utenti dei percorsi formativi finalizzato a rilevare non solo l'accesso ad un'occupazione ma anche la coerenza tra questa e il percorso formativo fruito.

Un secondo gruppo è costituito da due Regioni (Piemonte e Sardegna), le quali richiedono procedure per la rilevazione degli esiti occupazionali senza definire standard di riferimento.

Infine un terzo gruppo è formato dalle Regioni che non vincolano le strutture formative alla rilevazione dell’inserimento lavorativo ai fini dell’accreditamento⁶.

Tab. 6 Presenza del tasso di inserimento a seguito di programmi di IeFP nelle Regioni e nelle PA

Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo con soglia minima	Regioni che prevedono procedure per la rilevazione degli esiti formativi e occupazionali	Regioni che non prevedono la rilevazione dell’inserimento lavorativo
Lombardia ⁷ , PA Bolzano, PA Trento, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia	Piemonte, Sardegna	Valle D’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia

È opportuno ricordare che il confronto tra la Raccomandazione EQAVET e i dispositivi di accreditamento è basato su un’analisi *on desk* della documentazione normativa; gli approfondimenti svolti presso le amministrazioni regionali mettono in luce che questo indicatore e, in generale, gli indicatori del Criterio D “Efficacia ed Efficienza” vengono applicati spesso con modalità sperimentali e graduali e in alcuni contesti territoriali risultano sospesi.

A conclusione dell’analisi si ritiene che l’accreditamento, impegnando i soggetti erogatori a raggiungere e mantenere *performance* di risultato relative all’inserimento occupazionale, può costituire uno strumento per innalzare la qualità della formazione in termini di maggiore rispondenza al mercato del lavoro, così come sollecitato dalla Raccomandazione.

Indicatore n. 6 *Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite*

Nella Raccomandazione l’indicatore n. 6 viene declinato in due dimensioni:

- a) informazioni sull’attività svolta dalle persone che hanno completato un’attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali;*
- b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite.*

Per quanto riguarda il punto a) dell’indicatore EQAVET è importante sottolineare che né il DM 166/2001 né l’Intesa Stato Regioni del 2008 contemplano requisiti completamente in linea con esso. Nell’Intesa 2008 si dà comunque rilievo alla necessità di promuovere percorsi formativi che

⁶ Occorre sottolineare che l’indicatore 5, oltre che nei dispositivi di accreditamento, può essere tenuto sotto controllo dalle Regioni e PA con misure specifiche quali indagini sul *placement* e attività di monitoraggio.

⁷ Vedi nota 5.

coniugano azione formativa e occupazione, sottolineando come obiettivo dell'azione formativa l'acquisizione da parte dell'utente di competenze funzionali e spendibili nel mercato del lavoro.

Alcune Regioni (indicate in Tabella 7), più attente alla coerenza tra le competenze acquisite durante il percorso formativo e il lavoro successivamente conseguito, hanno introdotto nel proprio dispositivo di accreditamento un requisito denominato "tasso di occupazione coerente". Tali Regioni monitorano, a distanza di un determinato periodo di tempo (6/12 mesi), la situazione occupazionale degli utenti alla fine del percorso formativo ed anche la coerenza tra occupazione conseguita e quanto fruito in formazione, stabilendo specifici standard minimi che oscillano tra il 50% e il 70.

Tab. 7 Comportamento delle Regioni e delle P.A. relativamente all'inserimento lavorativo coerente

Regioni che prevedono la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente	Regioni che non prevedono la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente
Lombardia, PA Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Umbria	Piemonte, Valle D'Aosta, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Per quanto riguarda il punto b) dell'indicatore EQAVET, si osserva che esso trova parziale rispondenza già nel DM 166/2001 e poi sostanziale consolidamento nell'Intesa Stato Regioni del 2008: entrambi i dispositivi nazionali prevedono infatti il calcolo del tasso di soddisfazione degli allievi, sebbene non facciano specifico riferimento alla soddisfazione dei datori di lavoro.

Come si vede nella tabella n. 8, la maggior parte dei dispositivi regionali richiede la rilevazione della soddisfazione degli allievi e ne stabilisce la soglia minima; gli standard minimi regionali oscillano tra il 60% e l'80%. Le Regioni Umbria e Lazio non stabiliscono una soglia minima fissa ma la determinano annualmente.

Alcune Regioni e PA fanno rientrare nel calcolo del tasso di soddisfazione anche i datori di lavoro (PA Bolzano, PA Trento, Piemonte e Marche⁸).

Nella colonna centrale della tabella 8 sono indicate le Regioni che, pur avendo introdotto nei propri dispositivi la rilevazione del tasso di soddisfazione, non hanno definito una soglia minima di riferimento, ma considerano sufficiente l'applicazione di una procedura dedicata alla valutazione del servizio formativo da parte degli utenti.

⁸ La Regione Marche considera anche gli operatori coinvolti nell'erogazione del servizio formativo per il calcolo del tasso di soddisfazione.

Tab. 8 Tasso di soddisfazione degli utenti presso Regioni e PA

Regioni che rilevano il tasso di soddisfazione e relativa soglia minima	Regioni che rilevano il tasso di soddisfazione senza stabilire una soglia	Regioni che non rilevano il tasso di soddisfazione
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ⁹ , PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia,	Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sardegna	Molise, Basilicata, Sicilia

Così come messo in evidenza per l'indicatore n. 5 si ritiene che l'accreditamento, impegnando i soggetti erogatori a raggiungere e mantenere *performance* di risultato in termini di soddisfazione dell'utenza, costituisce uno strumento efficace per innalzare la qualità della formazione, coerentemente con gli obiettivi della Raccomandazione EQAVET.

Indicatore n. 7 Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali

L'indicatore in oggetto non trova riscontro nei dispositivi regionali di accreditamento in quanto è un indicatore di contesto e pertanto si rivolge essenzialmente alle istituzioni preposte alla *governance* dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Nelle schede regionali non è quindi stata svolta la comparazione analitica tra l'indicatore e i sistemi di accreditamento.

Occorre tuttavia ricordare quanto osservato per gli indicatori EQAVET 5 e 6, ovvero che i sistemi di accreditamento promuovono percorsi formativi efficaci per lo sviluppo di competenze quanto più spendibili nel mercato del lavoro e monitorano tali risultati richiedendo ai *vet providers* il tasso di inserimento occupazionale e il tasso di occupazione coerente.

⁹ La Lombardia non ha definito una soglia minima, ma con il sistema di rating viene monitorato il livello di soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione a tutti gli utenti di un questionario dedicato.

Indicatore n. 8 *Prevalenza di categorie vulnerabili*

Nella Raccomandazione EQAVET l'indicatore n. 8 viene declinato nelle seguenti dimensioni:

- a) *percentuali di partecipanti all'IeFP, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una Regione o un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso;*
- b) *tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso.*

L'importanza dell'accesso ai servizi di IeFP da parte delle categorie vulnerabili è stata considerata centrale sin dalla pubblicazione del DM 166/2001; il decreto prevedeva infatti la possibilità di un accreditamento specifico per l'area dello svantaggio all'interno delle macrotipologie standard (formazione iniziale, continua, superiore).

L'Intesa Stato-Regioni del 2008 ha confermato l'attenzione rivolta a tale tipologia di utenza, superando tuttavia la distinzione in macrotipologie propria del DM 166, e sposando un approccio orientato al *lifelong learning*, in termini di diritto individuale di accesso permanente alle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli (età, sesso, disabilità).

Entrando nello specifico, l'indicatore EQAVET n. 8 si configura come un indicatore di contesto e si rivolge prioritariamente alle istituzioni competenti in materia di IeFP.

Si ritiene che non vi sia una esatta correlazione tra l'indicatore n. 8 e i dispositivi di accreditamento nazionali (DM 166/2001 e Intesa Stato Regioni 2008) e regionali.

Tuttavia nell'ambito del presente lavoro è stata svolta una lettura dei dispositivi regionali per rilevare in che modo le Regioni e le PA normano l'accredimento per i soggetti che erogano servizi formativi destinati all'area dello svantaggio.

Dalla tabella di seguito riportata, si evidenzia che quasi la metà delle Regioni prevede, all'interno dei propri dispositivi di accreditamento, una macrotipologia specifica dedicata alle categorie vulnerabili.

Un secondo gruppo di Regioni, pur non prevedendo una macrotipologia specifica, definisce delle procedure e/o dei requisiti specifici per le categorie vulnerabili. Ad esempio, il Piemonte definisce una procedura strutturata per l'erogazione dell'attività formativa rivolta alle fasce deboli che prevede attività di recupero, supporto e sostegno, tempi e risorse dedicate, collaborazione con figure di consulenza (psicologo e orientatore).

Infine, un terzo gruppo di Regioni, in coerenza con l'Intesa del 2008, non disciplina l'area dello svantaggio all'interno del sistema di accreditamento, ma, secondo un approccio orientato al *lifelong learning*, rimanda al momento della pubblicazione dei bandi la presenza di requisiti specifici necessari all'erogazione di servizi formativi rivolti alle categorie vulnerabili.

Tab. 9 Comportamenti delle Regioni e PA rispetto alle categorie vulnerabili

Regioni che hanno la macrotipologia “categorie vulnerabili”	Regioni che hanno procedure o requisiti specifici relativi alle “categorie vulnerabili”	Regioni che non disciplinano l’area delle “categorie vulnerabili” nell’ambito del dispositivo di accreditamento
Valle d’Aosta, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna	Piemonte, Lombardia, PA Bolzano, Veneto, Marche, Molise	Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia

Indicatore n. 9 *Meccanismi per l’identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro*

Nella Raccomandazione l’indicatore n. 9 viene così declinato:

- a) *informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l’evoluzione della domanda ai vari livelli;*
- b) *prova della loro efficacia.*

L’analisi dei fabbisogni è una funzione considerata strategica per garantire la qualità dell’offerta formativa e in quanto tale è presente nei sistemi di accreditamento già a partire dalla pubblicazione del DM 166/2001.

Tale importanza è stata poi confermata nell’Intesa Stato Regioni del 2008, che prevede la presenza dell’analista dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie per gli enti accreditati. Inoltre l’Intesa ha definito standard minimi relativi al titolo di studio, all’esperienza pregressa, all’impegno lavorativo in termini di numero di giornate l’anno e all’aggiornamento professionale, per coloro che presidiano tale funzione.

È importante sottolineare che l’indicatore n. 9 è, da una parte, un indicatore di contesto, in quanto l’identificazione dei fabbisogni formativi e professionali attiene a processi di analisi e pianificazione propri delle istituzioni pubbliche competenti (Regioni, Province, Comuni); d’altra parte l’indicatore coinvolge anche i soggetti erogatori che operano nei territori, e attiene pertanto ai sistemi di accreditamento. In questo senso si rileva che quasi la totalità dei dispositivi regionali assume la centralità del processo di analisi dei fabbisogni ai fini dell’erogazione di servizi formativi di qualità e rispondenti alla domanda del mercato del lavoro.

Come emerge dalla tabella 10, un gruppo di Regioni non solo inserisce l’analista dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie ma definisce anche procedure e modalità con le quali le strutture formative devono garantire tale processo; un secondo gruppo, invece, vincola i soggetti accreditati

ad avere tra le proprie figure di presidio l'analista dei fabbisogni; un terzo gruppo composto da due Regioni impegna le strutture accreditate ad adottare procedure orientate all'analisi dei fabbisogni senza prevedere l'obbligo di una figura professionale dedicata; infine due Regioni non disciplinano l'analisi dei fabbisogni.

La tabella 10 di seguito riportata mostra la diffusione dei comportamenti delle Regioni in merito sia alla presenza nei propri dispositivi della figura di presidio relativa all'analisi dei fabbisogni, sia alla presenza di procedure strutturate volte alla lettura del fabbisogno formativo e professionale sul territorio.

Tab. 10 Definizione dell'analisi dei fabbisogni nelle Regioni e PA

Regioni che richiedono l'analista dei fabbisogni e procedure strutturate di analisi dei fabbisogni	Regioni che richiedono l'analista dei fabbisogni	Regioni che richiedono procedure di analisi dei fabbisogni	Regioni che non disciplinano l'analisi dei fabbisogni
Piemonte, Valle D'Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche,	Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia	Lombardia ¹⁰ , Toscana,	Veneto, Sardegna

Infine, va sottolineato che tutti i dispositivi regionali di accreditamento richiedono di verificare, come requisito specifico nell'ambito del criterio E "Relazioni con il territorio", la capacità delle strutture formative di instaurare relazioni e rapporti virtuosi con il sistema socio-economico del territorio di riferimento.

Indicatore n. 10 Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IeFP

Nella Raccomandazione l'indicatore n. 10 viene declinato nel seguente modo:

- a) informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli;**
- b) prova della loro efficacia.**

L'indicatore n. 10 non trova rispondenza nei dispositivi regionali di accreditamento, in quanto è un indicatore di processo che si rivolge essenzialmente alle istituzioni preposte alla *governance* dei sistemi di IeFP; pertanto nelle schede regionali non è stata svolta la comparazione analitica tra l'indicatore e i sistemi di accreditamento.

¹⁰ In Lombardia la funzione di analisi dei fabbisogni è svolta dal formatore.

3. Conclusioni

A partire dai risultati dell'analisi comparativa è possibile fornire alcuni suggerimenti sintetici su come sviluppare il sistema di formazione professionale in coerenza con le indicazioni della Raccomandazione EQAVET. Tali suggerimenti rimandano:

- a. in parte al rafforzamento dei dispositivi regionali di accreditamento: l'analisi ha rilevato un alto grado di coerenza con la Raccomandazione EQAVET, ma rimangono margini di miglioramento con riferimento alla formazione dei formatori (intesa come numero di utenti coinvolti e risorse dedicate), alla rilevazione della soddisfazione da parte delle imprese e degli esiti lavorativi degli utenti, alla prescrizione di procedure strutturate per l'analisi dei fabbisogni;
- b. all'introduzione e al rafforzamento di dispositivi diversi in relazione all'analisi dei fabbisogni e soprattutto a strumenti di indagini per la rilevazione e la valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi;
- c. soprattutto alla costruzione e al rafforzamento dei sistemi informativi regionali (con possibilità di raccordo a livello nazionale) per la raccolta di dati sulla formazione professionale; in particolare i dati che i sistemi informativi potrebbero raccogliere dai soggetti erogatori sono i seguenti: possesso da parte della struttura accreditata della certificazione di qualità; numero di operatori che partecipano a corsi di formazione /aggiornamento e ammontare dei fondi investiti; tasso di abbandono e tasso di successo formativo; tasso di inserimento lavorativo; tasso di inserimento lavorativo coerente; numero di partecipanti ad eventi formativi appartenenti a categorie vulnerabili.

Concludendo, occorre ricordare che l'EQAVET e l'accreditamento insistono su ambiti non perfettamente sovrapponibili:

- la Raccomandazione inquadra l'assicurazione della qualità nell'intero ciclo di programmazione-gestione-valutazione-revisione, mentre l'accreditamento è un dispositivo per l'accesso al sistema di formazione che verifica *ex ante* il possesso di alcuni requisiti e la *performance* degli ultimi anni;
- la Raccomandazione fa riferimento tanto alla qualità dei sistemi che alla qualità degli erogatori di IfFP, laddove l'accreditamento copre solo questi ultimi;

- la Raccomandazione EQAVET attiene alla qualità sia del sistema d'istruzione sia di quello della formazione, mentre i dispositivi di accreditamento regolano esclusivamente l'accesso al sistema della formazione di competenza delle Regioni.

Ne deriva che l'accreditamento è solo uno dei dispositivi che il Paese può mettere in campo nell'implementazione di dispositivi di assicurazione della qualità in linea con le indicazioni della Raccomandazione EQAVET.

Allegato 1: Schede regionali di comparazione tra gli indicatori EQAVET e i dispositivi di accreditamento

Per effettuare l'analisi descritta nel capitolo precedente è stata utilizzata una griglia di lettura, che ha permesso di analizzare il livello di adesione di ogni singola Regione a quanto previsto dalla Raccomandazione. La suddetta griglia contiene:

- nella prima colonna gli indicatori della Raccomandazione per i quali si è trovata una rispondenza con il sistema di accreditamento;
- nella seconda colonna gli elementi dei dispositivi regionali/ provinciali di accreditamento coerenti con gli indicatori della Raccomandazione;
- nella terza colonna le soglie minime stabilite dal dispositivo regionale/provinciale di accreditamento, laddove presenti.

Nelle pagine successive sono riportate le tabelle relative alle 21 Regioni/Province Autonome: il complessivo impianto tabellare consente di avere una fotografia monografica sulle singole realtà regionali.

In allegato sono acclusi i riferimenti normativi della documentazione relativa all'accREDITamento di Regioni e Province Autonome che è stata utilizzata per svolgere l'analisi comparativa con la Raccomandazione EQAVET.

1 Regione Piemonte

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il possesso di una certificazione di qualità non è condizione sufficiente per ottenere l'accREDITamento da parte della Regione. Gli organismi in possesso della certificazione ISO 9001 possono essere accreditati con un iter abbreviato che esclude la verifica dei requisiti già controllati in sede di certificazione.</p> <p>b) Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 12 strutture</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>La Regione Piemonte richiede agli organismi accreditati la formazione del personale sia per adeguare carenze riscontrate sia per aggiornare le competenze. Tale formazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione documentata, almeno annuale, per ciascun formatore (o gruppo omogeneo) che necessita di formazione; - valutazione documentata dell'efficacia a fine attività - azioni di formazione sulle procedure relative all'accREDITamento - attività formative finalizzate alla crescita della flessibilità delle risorse umane - formazione specifica per il miglioramento delle capacità di comunicazione - attività di formazione specifica centrata sulla valutazione e la qualità - strumenti per l'autoformazione con adeguate modalità di utilizzo e verifica della loro efficacia. 	<p>Il dispositivo regionale prevede che il piano di formazione del personale sia annuale e coinvolga tutte le risorse umane.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: allievi frequentanti/ allievi iscritti</p> <p>Tasso di successo formativo: allievi frequentanti/ allievi qualificati</p>	<p>La Regione, in accordo con le Province, delibera periodicamente i tassi che vengono tenuti sotto controllo e le soglie minime di riferimento.</p> <p>La Regione, in accordo con le Province, delibera periodicamente i tassi che vengono tenuti sotto controllo e le soglie minime di riferimento.</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	La Regione non stabilisce un tasso di inserimento lavorativo, ma prevede, all'interno del processo di Monitoraggio e valutazione, la definizione di procedure e strumenti per la valutazione dei risultati formativi in termini di ricaduta sulla professionalità.	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	<p>a) Il dispositivo di accreditamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) La Regione prevede, all'interno del processo di Monitoraggio e valutazione, la definizione di procedure e strumenti per la valutazione della soddisfazione delle parti interessate: allievi, docenti/tutor, aziende.</p>	<p>b) valutazione positiva non inferiore al 60% da parte di ciascuna delle parti interessate</p>
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>Il dispositivo richiede per la formazione per l'area dello svantaggio e per l'handicap la presenza di una procedura per l'erogazione di attività di supporto e accompagnamento. Tale procedura deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere attività di recupero per far fronte ad eventuali difficoltà di apprendimento degli allievi; - guidare le attività finalizzate a riconoscere le difficoltà ed attuare e valutare le azioni di recupero; - prevedere tempi e risorse da dedicare a questo tipo di attività; - documentare le attività di recupero; - prevedere attività di sostegno e supporto agli utenti (quali colloqui con la direzione o con altro personale esperto come psicologo ecc.); - indirizzare e guidare le attività finalizzate a riconoscere le difficoltà (comportamenti e/o azioni) ed attivare le azioni di colloquio con la direzione o altro personale di supporto o consulenza (psicologo, orientatore). <p>Il dispositivo richiede inoltre la presenza di una banca dati con i riferimenti dei servizi socioassistenziali nell'area del disagio e dell'handicap.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un responsabile dell'analisi dei fabbisogni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e con tempo dedicato proporzionale al volume delle attività svolte; - una procedura strutturata di analisi dei fabbisogni aziendali che individui le esigenze e le aspettative del sistema economico locale (clienti) e si confronti con altre potenziali proposte formative sul territorio. Tale procedura deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ responsabilità; ✓ modalità di attuazione (individuazione delle fonti attendibili, definizione di panel di riferimento, rilevazione periodica dei fabbisogni); ✓ modalità di analisi quali - quantitative dei dati raccolti; ✓ registrazioni conseguenti <p>Il dispositivo prevede inoltre alcuni requisiti relativi alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una banca dati di associazioni di categoria, ordini professionali, aziende e altri soggetti pubblici che potenzialmente sono in grado di commissionare alla struttura interventi formativi e di assorbire allievi in stage (i risultati degli stage sono inseriti nella banca dati); - presenza di una procedura per la regolazione degli scambi di informazione tra agenzia formativa e datori di lavoro. <p>Infine, per le azioni formative che prevedono assistenza all'inserimento lavorativo, devono essere garantite adeguate modalità per: svolgere formazione/informazione agli allievi relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; attivare un rapporto con i centri per l'impiego per la pubblicizzazione agli allievi delle informazioni relative alle domande di lavoro; gestire una banca dati sugli esiti delle precedenti azioni di assistenza all'inserimento lavorativo; garantire un servizio volto a rendere pubblica agli allievi formati la domanda delle aziende, e alle aziende l'offerta di soggetti formati.</p>	

2 Regione Valle d'Aosta

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non stabilisce l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento. Nonostante ciò, nella fase di mantenimento, per i soggetti in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativa all'area servizi formativi, sono previste modalità semplificate di verifica ispettiva da parte della Regione.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 12 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane a presidio dei processi (direzione, gestione economico amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione).</p>	<p>Il dispositivo stabilisce come soglia minima la partecipazione ad almeno 24 ore di attività formative e di sviluppo professionale negli ultimi 24 mesi</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: n. degli allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa / n. degli allievi ammessi alla frequenza della proposta formativa</p> <p>Indice di successo formativo: n. allievi valutati positivamente al termine dell'azione formativa / n. allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa</p>	<p>Soglia minima $\geq 80\%$ per la formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo, per la formazione superiore continua e permanente Soglia minima $\geq 70\%$ per la formazione rivolta alle fasce deboli</p> <p>Soglia minima $\geq 90\%$ per la formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo, per la formazione superiore continua e permanente Soglia minima $\geq 80\%$ per la formazione rivolta alle fasce deboli</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) Livello di soddisfazione dei beneficiari diretti: n. di valutazioni positive / n. degli allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa</p>	<p>Soglia minima $\geq 70\%$ di valutazioni positive</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>In Valle D'Aosta è prevista la possibilità di accreditarsi per gli interventi formativi rivolti alle fasce deboli, definiti interventi flessibili, anche individualizzati, finalizzati all'inclusione sociale attraverso l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti che vivono situazioni, anche momentanee, di disagio.</p> <p>Per essere accreditati per tale tipologia di azioni, gli organismi devono avere i seguenti requisiti specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un protocollo di relazione con associazioni di rappresentanza dei bisogni dei potenziali destinatari (es.: associazioni di volontariato; associazioni rappresentative di determinate categorie di fasce deboli, cooperative sociali); - almeno una risorsa professionale dotata della certificazione, da parte della Regione stessa, dell'unità di competenza "Progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli"; - soglie minime inferiori alle altre macrotipologie per gli indicatori "capacità programmatoria", "capacità realizzativa", "successo formativo". 	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede l'utilizzo di una metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi in cui siano indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità organizzativa di conduzione dell'osservazione; - fonti documentali tipicamente utilizzate e soggetti coinvolti, anche attraverso l'utilizzo del protocollo di relazione con il sistema istituzionale, economico o sociale locale; - strumenti di osservazione; - modalità di gestione delle informazioni raccolte e tipo/i di output; - responsabile del processo. <p>Inoltre, il dispositivo prevede che il responsabile del processo di analisi sia in possesso della competenza certificata da parte della Regione stessa "Individuazione dei fabbisogni formativi". Per la certificazione di tale competenza il risultato professionale atteso è così definito: acquisire, dall'esame di fonti scritte e dall'esercizio delle relazioni con istituzioni, imprese, individui, soggetti di rappresentanza ed altri attori economici e sociali, le caratteristiche della domanda di formazione espressa e delle motivazioni che la determinano, in modo funzionale alle definizioni delle politiche di offerta ed alla progettazione dei singoli servizi.</p> <p>Infine la Regione richiede, all'interno del requisito "Relazioni con il sistema istituzionale, economico, sociale locale", la presenza di protocolli di relazione con un soggetto di rappresentanza dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo e del lavoro (parti sociali, organismi bilaterali, associazioni e ordini professionali).</p>	<p>Un protocollo di relazione con un soggetto del contesto socio economico di riferimento</p>

3 Regione Lombardia

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale prevede l'obbligo della certificazione della qualità.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 866 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il sistema non prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>La Regione Lombardia ha implementato un sistema di rating che prevede come indicatore il tasso di successo: Misura quanto gli obiettivi di ogni singolo avviso siano stati raggiunti in termini di vera occupazione della persona e di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi</p>	<p>Il sistema di rating attribuisce un punteggio in funzione delle performances raggiunte dal soggetto accreditato</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>La Regione Lombardia ha implementato un sistema di rating che prevede come indicatore il tasso di successo che misura quanto gli obiettivi di ogni singolo avviso siano stati raggiunti in termini di vera occupazione della persona e di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi</p>	<p>Il sistema di rating attribuisce un punteggio in funzione delle performances raggiunte dal soggetto accreditato</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>La Regione Lombardia ha implementato un sistema di rating che prevede come indicatori la coerenza occupazionale e la customer satisfaction</p> <p>a) coerenza occupazionale</p> <p>b) <i>customer satisfaction</i></p>	<p>Per attribuire un punteggio al soggetto accreditato, il sistema di rating prevede la somministrazione di un questionario di soddisfazione occupazionale</p> <p>Misura la soddisfazione da parte dei destinatari nella fruizione dei servizi. Il questionario relativo alla <i>customer satisfaction</i> viene erogato a tutti i destinatari dei servizi al lavoro e dei servizi formativi</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	La normativa che l'accesso alla formazione finanziata del diritto dovere e obbligo d'istruzione prevede tra le funzioni di sistema l'addetto al supporto handicap	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	<p>Nel dispositivo della Lombardia non è prevista la funzione di presidio relativa all'analisi dei fabbisogni; tuttavia tale ambito di attività è assolto dal formatore.</p> <p>Inoltre, nell'ambito del sistema di rating, la Regione ha implementato un indicatore sintetico, definito "Consistenza delle rete". Tale indicatore sintetico prevede tre indicatori di dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rete con le imprese - Radicamento con il territorio - Rete internazionale 	<p>Rete con le imprese: n° di imprese con cui si sono sottoscritti convenzioni di stage o tirocinio, contratti di fornitura di servizio.</p> <p>Radicamento con il territorio: n° di protocolli formalizzati con altri attori competenti in materia di lavoro</p> <p>Rete internazionale n° di soggetti non italiani con cui sono stati sottoscritti accordi formalizzati</p>

4 Provincia Autonoma di Bolzano

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il soggetto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o versione più recente) nell'area Istruzione o EFQM (European Foundation for Quality Management) Recognised for Excellence , può richiedere la “semplificazione” per i requisiti di volta in volta indicati. Per gli elementi riconosciuti in “semplificazione” dall'Ufficio FSE, non saranno svolte le verifiche periodiche per la permanenza dei requisiti di accreditamento.</p> <p>b) Al 31 maggio 2018 risultano accreditate 28 strutture (dato non disponibile per il 2016).</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo stabilisce l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane a presidio delle funzioni di processo (direzione, gestione economica-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione). attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta. A tal proposito sono da allegare gli allegati di partecipazione a copertura del monte ore richiesto.</p>	<p>Per ogni responsabile di processo deve essere garantito un aggiornamento di almeno 24 ore all'anno.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Indicatore di abbandono: Partecipanti formati + Partecipanti rientrati in un altro percorso formativo + Partecipanti che hanno abbandonato ma hanno trovato occupazione / Partecipanti avviati</p>	<p>Valore soglia minimo 0,75</p>
	<p>Indicatore di successo formativo: Partecipanti formati / Partecipanti avviati</p>	<p>Valore soglia minimo 0,75</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Livello di occupazione: n. di destinatari che dichiarano di essere occupati a sei mesi dalla fine del corso + Partecipanti che sono rientrati nel sistema scolastico universitario/Partecipanti Format</p>	<p>Valore soglia minimo 0,3</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) livello di occupazione coerente: n. di destinatari che a sei mesi dalla conclusione del corso dichiarano di svolgere attività coerente con il corso frequentato/ n. di destinatari che a sei mesi dalla conclusione del corso dichiarano di essere occupati</p> <p>b) Il livello di soddisfazione per i destinatari è calcolato facendo la media dei punteggi di gradimento di ogni destinatario per corso (questionario predisposto dall'Ufficio FSE). Il livello di soddisfazione dei collaboratori (docenti e tutor) è calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti nel questionario di gradimento sottoposto ad ogni collaboratore per corso e poi calcolando la media aritmetica tra i corsi presi in considerazione (questionario appositamente predisposto dall'Ente). Il livello di soddisfazione per le aziende è calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti nel questionario di gradimento sottoposto ad ogni azienda per corso e poi calcolando la media aritmetica tra i corsi presi in considerazione(questionario appositamente predisposto dall'Ente)</p>	<p>Valore soglia minimo 0,4</p> <p>b) le soglie minime richieste sono le seguenti: - valutazione positiva non inferiore all'70% dei destinatari - valutazione positiva non inferiore al 70% per gli operatori del progetto (progettista, docenti, tutor, ecc.) - valutazione positiva non inferiore al 70% per le aziende</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per le utenze speciali. All'interno del Criterio E relativo alle Relazioni con il territorio, il dispositivo considera fondamentali i rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali quali ASL, associazioni del Terzo settore, consulte per le pari opportunità, tutela e protezione dei disabili e delle fasce deboli della popolazione.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni: - la presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni; - procedure strutturate per la rilevazione.</p> <p>L'attività di analisi dei fabbisogni fa riferimento alle attività di rilevazione di dati quantitativi e qualitativi, nonché alle indagini e ricerche finalizzate all'individuazione delle esigenze del target di riferimento.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono titolo di studio ed esperienza lavorativa</p>

5 Provincia Autonoma di Trento

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo di accreditamento non obbliga le strutture alla certificazione di qualità, che resta facoltativa. Tuttavia, dietro richiesta del soggetto interessato, è prevista una deroga rispetto a specifici requisiti, se riconosciuti presenti nella documentazione relativa al Sistema Qualità certificato, a seguito di valutazione da parte della PA. In questo caso, tali requisiti non sono soggetti alle verifiche periodiche per il mantenimento dell'accREDITamento.</p> <p>b) Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 93 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Nella PA di Trento è richiesto un Piano almeno biennale di sviluppo di tutte le risorse professionali portatrici di bisogni costituenti il nucleo stabile della sede (indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o prestazione).</p>	<p>Il Piano deve garantire un minimo di 24 ore di aggiornamento l'anno per i responsabili dei 5 processi chiave (direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi).</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: n. partecipanti alla conclusione dell'attività formativa/ n. partecipanti in avvio di attività</p> <p>Livello di conseguimento di attestazione: n. partecipanti alla conclusione dell'attività con attestato / n. partecipanti in avvio dell'attività</p>	<p>soglia minima 70%</p> <p>soglia minima 50%</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Livello di occupabilità/occupazione: n. partecipanti alla conclusione dell'attività occupati/ n. partecipanti in avvio dell'attività</p>	<p>soglia minima 30%</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) Il livello di soddisfazione dei beneficiari diretti e indiretti è calcolato sulla base della valutazione positiva espressa dai beneficiari alla conclusione dell'attività.</p>	<p>b) Il valore di soglia minimo è pari al 60% dei giudizi espressi.</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>La Provincia di Trento ha regolamentato uno specifico accreditamento per tutti i soggetti pubblici e privati che intendono erogare servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), articolato per ambiti.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni; - documento formalizzato sulle modalità di rilevazione e sviluppo dell'analisi dei fabbisogni tali da garantire tracciabilità e referenziazione del processo; - nell'ambito delle relazioni con i soggetti del contesto socio-economico-produttivo locale, la presenza e l'esercizio di uno strumento formale, strutturato e continuato di confronto e dialogo finalizzato a conoscere, leggere e interpretare i fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal territorio. 	<p>I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione ed esperienza lavorativa - aggiornamento delle competenze professionali - svolgimento della funzione in maniera continuata

6 Regione Veneto

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede l'obbligo della certificazione di qualità. Tuttavia il possesso di una certificazione assicura l'assolvimento dei requisiti di "Organizzazione e gestione", "Gestione del personale", "Soddisfazione dei clienti esterni". Inoltre, il sistema veneto prevede la presenza del responsabile della funzione "Gestione Qualità".</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 523 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo richiede un documento che descrive le modalità di definizione e attuazione dei piani di formazione del personale. Tale requisito risulta automaticamente assolto se il soggetto possiede una certificazione di qualità.</p>	<p>Il dispositivo non stabilisce soglie minime relative a tipologia e durata dei corsi di aggiornamento.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: n. allievi iscritti / n. allievi frequentanti almeno il 70% del corso</p>	<p>Scostamento $\leq 30\%$ per obbligo formativo, formazione continua e superiore.</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il dispositivo non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>b) il tasso soddisfazione dei clienti viene dimostrato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di un documento che descrive la procedura/prassi di rilevazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti e le modalità di valutazione dei risultati ottenuti; 	<p>b) non è prevista una soglia minima</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>La formazione rivolta a soggetti svantaggiati non è ambito di accreditamento autonomo ma rientra nelle altre macrotipologie. Tuttavia tra le funzioni di presidio è prevista quella dello psicologo/pedagogo per l'accoglienza e l'accompagnamento, nei percorsi di formazione individualizzata, dei soggetti svantaggiati e alla progettazione di moduli formativi specifici per soggetti a rischio di esclusione sociale.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>La Regione Veneto prevede il requisito "Relazioni con il contesto e impatto sulla società" che incentiva la creazione di rapporti stabili con istituzioni, associazioni, soggetti socio-economici del territorio.</p>	

7 Regione Friuli Venezia Giulia

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il regolamento prevede la certificazione di qualità come requisito obbligatorio. Non sono però tenuti alla certificazione del sistema di gestione della qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a 2500 ore/anno; - gli enti che richiedono l'accredimento provvisorio; - gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le utenze speciali. <p>Tali enti devono comunque avere un sistema di gestione della qualità auto-certificato da un Manuale della qualità.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento.</p> <p>A marzo 2016 risultano accreditate 40 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il regolamento non prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: allievi che hanno frequentato almeno il 70% dell'azione formativa/ allievi iscritti</p> <p>Tasso di successo formativo: allievi qualificati/ allievi iscritti (per corsi con rilascio di un attestato di qualifica) allievi ammessi all'esame/ allievi iscritti (per corsi con rilascio di un attestato di frequenza)</p>	<p>Scostamento $\leq 30\%$</p> <p>Scostamento $\leq 30\%$ per macrotipologia A Scostamento $\leq 20\%$ per macrotipologia B e C</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo.</p>	
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) Livello di soddisfazione: allievi soddisfatti /allievi che hanno terminato il corso</p>	<p>b) valutazione positiva di almeno il 70%</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>Il regolamento prevede che per gestire attività formative rivolte alle categorie svantaggiate è necessario ottenere l'accREDITamento per ambiti speciali; tale accREDITamento può essere richiesto per una o più delle seguenti macrotipologie: As: obbligo formativo per ambiti speciali; Bs: formazione superiore per ambiti speciali; Cs: formazione continua e permanente per ambiti speciali.</p> <p>L'accREDITamento per ambiti speciali può essere ottenuto indipendentemente dal possesso dell'accREDITamento per la macrotipologia corrispondente (ad es. è possibile accREDITarsi per As senza esserlo per A).</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il regolamento prevede che l'ente indichi un referente per l'analisi dei fabbisogni.</p> <p>Inoltre, il regolamento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di modalità strutturate di lettura dei fabbisogni occupazionali e aziendali; - la presenza nel Sistema di Gestione della Qualità di un dispositivo metodologicamente strutturato e documentato di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali. <p>L'ente deve dimostrare la disponibilità di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economico.</p>	<p>Il referente deve avere esperienza specifica inerente l'analisi dei fabbisogni maturata nell'arco dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accREDITamento oppure aver svolto una formazione coerente.</p> <p>Un protocollo o un accordo di relazione con i soggetti di rappresentanza istituzionale, economica o sociale avente l'indicazione esplicita di: 1) obiettivi della relazione istituita; 2) modalità della conduzione della relazione; 3) impegni assunti; 4) durata della relazione.</p>

8 Regione Liguria

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede l'obbligo del possesso di una certificazione di qualità. Tuttavia, poiché in Liguria vige un sistema di accreditamento a punti, il possesso della certificazione di qualità dà un punteggio utile all'assolvimento del requisito C1 "capacità gestionali di base e assetto organizzativo trasparente".</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 110 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo regionale prevede per le figure di presidio il vincolo dell'aggiornamento professionale.</p>	<p>Partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore nell'ultimo biennio</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Indice di abbandono: n. allievi frequentanti alla fine del corso (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico) / n. allievi iscritti</p>	<p>Scostamento $\leq 30\%$</p> <p>Scostamento $\leq 20\%$ per la macrotipologia A (obbligo di istruzione)</p>
	<p>Indice di successo formativo: n. allievi qualificati/ n. allievi fine corso</p>	<p>Scostamento $\leq 20\%$; Scostamento non superiore al 30% per la macrotipologia A e le fasce deboli</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Indice di efficacia formativa: n. allievi occupati o rientranti nel sistema formativo/ n. allievi formati, qualificati o specializzati</p>	<p>Scostamento $\leq 30\%$ per tutte le macrotipologie ad eccezione di quella relativa alla Formazione per tutto l'arco della vita¹¹ che non prevede tale indice</p>

¹¹ La Regione Liguria prevede, oltre all'obbligo di istruzione e alla formazione superiore, la cosiddetta Formazione per tutto l'arco della vita:

- orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione e innovazione produttiva e organizzativa, e per favorire l'adattabilità del lavoratore;
- rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;
- rivolta a persone assunte con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante).

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Indice di efficacia formativa: n. allievi occupati o rientranti nel sistema formativo/n. allievi formati, qualificati o specializzati (nel dispositivo ligure si utilizza l'indice di efficacia formativa anche per calcolare l'efficacia formativa coerente analizzando il rapporto tra gli allievi che hanno concluso il percorso formativo e il numero di questi che hanno trovato un'occupazione coerente)</p> <p>b) Indice di soddisfazione: n. valutazioni positive/ n. questionari somministrati a utenti e/o soggetti appartenenti al contesto socio economico produttivo del territorio</p>	<p>a) Scostamento $\leq 30\%$ per tutte le macrotipologie ad eccezione di quella relativa alla Formazione per tutto l'arco della vita che non prevede tale indice</p> <p>b) Scostamento $\leq 30\%$</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Nel dispositivo della Liguria è prevista la macrotipologia di accreditamento per le fasce deboli con specifici valori soglia nell'ambito del Criterio D (Efficacia ed efficienza) e del Criterio E (Interrelazioni con il territorio). La Macrotipologia A, relativa all'obbligo di istruzione, prevede inoltre la personalizzazione dei percorsi anche attraverso laboratori di recupero, sostegno, arricchimento.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è prevista la figura di presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Un ulteriore elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E, il cui obiettivo è monitorare il livello di integrazione del soggetto attuatore con il sistema territoriale di offerta formativa, e la sua capacità di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.</p> <p>Anche per la macrotipologia A è richiesta, tra le figure di presidio, la presenza dell'analista dei fabbisogni.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) livello di istruzione ed esperienza lavorativa 2) aggiornamento delle competenze professionali 3) svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, con almeno 50 giornate lavorative l'anno <p>La figura di presidio deve avere come requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli assi culturali: l'abilitazione all'insegnamento, o in via transitoria il diploma di laurea con esperienza sufficiente, o diploma di scuola secondaria con esperienza quinquennale; - per gli assi professionali: il diploma di laurea con esperienza sufficiente, o diploma di scuola secondaria con esperienza quinquennale.

9 Regione Emilia Romagna

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il possesso di una certificazione di qualità non è condizione sufficiente per ottenere l'accREDITamento da parte della Regione. Tuttavia il possesso di una certificazione garantisce un iter di accREDITamento semplificato.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditati 166 organismi.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>La Regione prevede per gli organismi accreditati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di un piano di sviluppo delle risorse professionali aggiornato annualmente e che riporti: indicazione del nome del responsabile dell'attuazione del piano; indicazione di obiettivi, espressi in termini di competenze, tipo e numero di destinatari; metodologie e modalità realizzative; tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano. - Attuazione documentata del piano di sviluppo delle risorse professionali. 	<p>Il dispositivo regionale non specifica una soglia minima.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono:</p> <p><u>per obbligo formativo</u> : n. partecipanti al termine + n. allievi che sono passati ad altri canali dell'obbligo, compresa la formazione professionale/ n. partecipanti all'avvio</p> <p><u>per formazione superiore</u>: n. partecipanti al termine + n. allievi occupati prima della fine del corso/ n. partecipanti all'avvio</p>	<p>Scostamento $\leq 10\%$</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Tasso di efficacia:</p> <p>n. allievi al termine del corso che risultano occupati o studenti a sei mesi dal termine del corso/ n. allievi intervistati</p>	<p>Soglia minima $\geq 70\%$</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Solo per la macrotipologia formazione superiore Tasso di occupazione pertinente: n. allievi al termine del corso che risultano occupati a sei mesi dal termine del corso in mansioni coerenti anche parzialmente/ n. allievi intervistati</p> <p>b) La Regione non stabilisce un tasso per la soddisfazione degli utenti, ma prevede, all'interno del processo di monitoraggio e valutazione del servizio, i seguenti requisiti: - descrizione formalizzata della modalità organizzativa di valutazione e monitoraggio, con rilevazione della qualità percepita dai destinatari e definizione delle soglie di accettabilità degli esiti delle valutazioni; - tutti i CV relativi a posizioni di direzione, coordinamento, tutorship, devono avere referenze relative alla valutazione degli apprendimenti e alla rilevazione della soddisfazione dei destinatari.</p>	<p>Soglia minima $\geq 50\%$</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo prevede che i soggetti accreditati per un ambito generale (obbligo formativo, formazione continua e permanente, formazione superiore) possano essere accreditati anche per le attività rivolte ad utenze speciali se in possesso dei seguenti requisiti specifici supplementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità delle strutture per l'accesso autonomo a portatori di handicap; - almeno un CV con referenze specifiche in materia di competenze orientative, educative e di progettazione di percorsi personalizzati ed individualizzati; - almeno un CV con referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; - almeno un CV con competenze psicopedagogiche specifiche. - descrizione delle modalità relative alle attività di orientamento; - descrizione delle modalità di gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, i servizi socio-assistenziali, il mondo dell'associazionismo e del volontariato. 	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo regionale stabilisce diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un responsabile del processo di analisi dei fabbisogni dotato di significative referenze relative al reperimento ed all'interpretazione di informazioni attinenti all'evoluzione del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e formativi; - metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi; - utilizzo, sistematico e documentato, della metodologia di analisi dei fabbisogni. <p>Il dispositivo prevede inoltre alcuni requisiti relativi alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza in tutti i CV relativi a posizioni di direzione, analisi dei fabbisogni, coordinamento, tutorship, ricerca e stage di referenze relative alla gestione di relazioni con soggetti economici e sociali; - presenza di un data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage, con indicazione della qualità pedagogica delle attività svolte. <p>Per la formazione continua e permanente viene richiesto infine un CV con significative referenze relative all'osservazione specifica di contesti produttivi locali, imprese, individui adulti.</p>	

10 Regione Toscana

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>Il dispositivo regionale stabilisce che gli organismi, se non già posseduto al momento dell'accREDITamento, devono acquisire una certificazione di qualità entro 180 giorni dalla data dell'atto di accREDITamento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 606 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo richiede la presenza di un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure professionali, a seguito dell'approvazione di specifiche disposizioni regionali.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: partecipanti alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) /partecipanti all'avvio dell'attività</p> <p>Livello di successo formativo: partecipanti formati (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) /partecipanti all'avvio dell'attività</p>	<p>per la formazione continua: se inferiore a 0,50 attribuzione debito, se superiore a 0,75 attribuzione credito per le altre macrotipologie: se inferiore a 0,70 attribuzione debito, se superiore a 0,85 attribuzione credito</p> <p>per la formazione continua: se inferiore a 0,50 attribuzione debito, se superiore a 0,75 attribuzione credito per le altre macrotipologie: se inferiore a 0,70 attribuzione debito, se superiore a 0,85 attribuzione credito</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Valutazione degli esiti occupazionali: allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento formativo/ allievi iscritti fino all'ultimo giorno delle attività</p>	<p>Se inferiore a 0,30 attribuzione debito Se superiore a 0,45 attribuzione credito</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente.</p> <p>b) Valutazione positiva espressa dagli allievi formati</p>	<p>Se inferiore a 51% attribuzione debito</p> <p>Se superiore a 80% attribuzione credito</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo toscano non prevede un accreditamento specifico per fasce deboli.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>La Direttiva non prevede la figura del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. Il dispositivo prevede che l'organismo debba aver realizzato o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini finalizzate a rilevare l'andamento del mercato del lavoro a livello regionale/sub-regionale/settoriale e a individuare i fabbisogni formativi.</p> <p>E' richiesta inoltre la presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali e datoriali, enti bilaterali, ordini professionali) presenti sul territorio.</p>	

11 Regione Umbria

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il regolamento non prevede l'obbligo della certificazione di qualità per coloro che fanno domanda di accreditamento. Nonostante ciò, i soggetti in possesso di un Sistema ISO 9001 possono essere accreditati con una procedura semplificata per il livello soglia dell'accREDITamento (livello base). Per i soggetti certificati è prevista la verifica documentale e non l'audit.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 207 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo regionale prevede come obbligatoria la partecipazione ad attività formative di aggiornamento delle competenze professionali per le figure di: direzione, gestione della qualità/accreditamento, economico-amministrativo, analista dei fabbisogni formativi, progettazione di attività formative, erogazione dei servizi formativi.</p>	<p>L'attività formativa interna o esterna a (almeno 8 ore per ogni responsabile di funzione negli ultimi 12 mesi) deve risultare pertinente per obiettivi e contenuti alla funzione di appartenenza e documentata formalmente.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: n. allievi giunti a fine corso / n. allievi iscritti ad avvio corso</p> <p>Tasso di successo formativo n. allievi idonei / n. allievi iscritti</p>	<p>Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima.</p> <p>Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.</p> <p>Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima.</p> <p>Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Livello di occupazione - rientri nel sistema scolastico: n. allievi occupati o reinseriti in un ulteriore percorso istruzione-formazione nei 12 mesi successivi al termine dell'attività formativa / n. allievi formati/qualificati</p>	<p>Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima. Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Livello di occupazione coerente: n. allievi occupati in mansioni coerenti o parzialmente coerenti nei 12 mesi successivi al termine dell'attività formativa/ n. allievi giunti a fine corso</p> <p>b) Livello di soddisfazione Sebbene nel dispositivo regionale, nella parte relativa al presidio del processo di erogazione, venga citato l'obbligo per la struttura formativa di adottare procedure di rilevazione della <i>customer satisfaction</i>, non sono definiti né requisiti specifici, né strumenti appositi.</p>	<p>Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima. Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo umbro non prevede un accreditamento specifico per strutture formative che realizzano corsi di formazioni rivolti a categorie vulnerabili.</p>	
<p>9. Meccanismi di identificazione dei fabbisogni formativi nel mercato del lavoro</p>	<p>Nel dispositivo umbro è previsto il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni, che si declina in due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza del responsabile di processo; - presenza di una procedura per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni formativi <p>Inoltre nel dispositivo vengono previsti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di una procedura con cui vengono regolate le relazioni tra soggetto richiedente e il sistema produttivo - attivazione di dispositivi di rete con il sistema produttivo (frequenza e significatività di utilizzo delle relazioni con il sistema produttivo locale e/o nazionale; individuazione di soggetti portatori di interesse). 	<p>Il responsabile del processo deve possedere esperienze professionali di analisi e definizione dei fabbisogni della durata minima di 24 mesi documentabili ed effettuare l'aggiornamento della formazione annualmente per almeno 8 ore di corso.</p>

12 Regione Marche

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non obbliga le strutture alla certificazione di qualità. Gli organismi certificati possono però accedere a una procedura di verifica semplificata.</p> <p>b) Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 421 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo regionale obbliga il soggetto erogatore a predisporre ed attuare con cadenza almeno biennale un piano di sviluppo professionale del personale stabile. Per “personale stabile” si intende il personale dipendente, i collaboratori a presidio dei processi con contratti pari o superiori a 110 giorni/anno.</p>	<p>Il dispositivo non stabilisce soglie minime relative a tipologia e durata dei corsi di riqualificazione.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: n. iscritti fine corso/ n. iscritti 1° giorno</p> <p>Tasso di successo formativo: n. allievi qualificati/ n. allievi iscritti il 1° giorno</p>	<p>Scostamento $\leq 30\%$</p> <p>Scostamento $\leq 30\%$</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Tasso di occupazione: n. allievi occupati o reinseriti nella scuola/ n. allievi qualificati.</p>	<p>Scostamento $\leq 50\%$</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) Valutazione del grado di soddisfazione dei partecipanti, dei docenti/tutor e delle aziende (durante e al termine di ogni intervento formativo) attraverso l'utilizzo di metodologie e strumenti formali</p>	<p>b) Scostamento $\leq 60\%$.</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Sebbene il dispositivo regionale non preveda un accreditamento specifico per le utenze speciali, riserva comunque una particolare attenzione alle categorie vulnerabili per quanto concerne il diritto attivo di accesso all'apprendimento, attraverso la richiesta della Carta della Qualità al soggetto accreditato. In tale Carta deve essere messa in evidenza la realizzazione di incontri periodici con i servizi sociali per i soggetti riconducibili nell'area dello svantaggio.	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	In merito alle risorse professionali, le funzioni il cui presidio è condizione necessaria per ottenere l'accreditamento, la Regione prevede l'Individuazione dei fabbisogni (articolata in 2 unità: analisi generale dei fabbisogni e diagnosi dei fabbisogni). Il dispositivo regionale nell'ambito della "Gestione delle relazioni con il sistema economico-sociale ed i partner" prevede due requisiti: - presenza ed utilizzo di dispositivi di rete; - attenzione dell'organismo al contesto di riferimento: il soggetto deve compiere in modo sistematico e periodico l'osservazione del proprio sistema socio-economico, normativo, tecnico di riferimento, finalizzata alla definizione della strategia e delle proposte formative.	Un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti di rappresentanza economica, sociale, istituzionale, operanti nel territorio

13 Regione Lazio

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non stabilisce l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO. Nonostante ciò, la Direttiva prevede modalità semplificate di audit per i soggetti certificati</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 452 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo regionale prevede per le figure di presidio il vincolo dell'aggiornamento professionale attraverso percorsi formativi (interni o esterni all'organizzazione).</p>	<p>Partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore nell'ultimo biennio</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di successo formativo: n. utenti al termine + n. utenti che sono passati ad altri canali dell'istruzione-formazione / n. utenti autorizzati</p>	<p>Soglia minima $\geq 80\%$ per l'obbligo formativo Soglia minima $\geq 70\%$ per la formazione continua e superiore</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il dispositivo regionale stabilisce l'obbligo di procedure strutturate di rilevazione degli esiti occupazionali degli utenti per i corsi che rilasciano qualifica professionale. Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti qualificati.</p>	<p>La Regione Lazio, sulla base dei dati rilevati e trasmessi dagli enti, stabilisce annualmente la soglia di riferimento.</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il tasso di occupazione coerente non viene rilevato dal dispositivo regionale.</p> <p>b) Procedure strutturate di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti al termine delle attività formative e/o di orientamento.</p>	<p>b) La Regione Lazio, sulla base dei dati trasmessi dagli enti, stabilisce annualmente la soglia di riferimento.</p>

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>Il dispositivo regionale prevede la macrotipologia “utenze speciali”.</p> <p>Per questa tipologia di interventi sono previste specifiche soglie minime relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aule: i requisiti sono definiti nei bandi regionali; - capacità professionali: tutti gli operatori devono avere esperienza almeno biennale in attività rivolte ad utenze speciali; - interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l’impiego. 	
<p>9. Meccanismi per l’identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l’evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>La Direttiva prevede la presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Nell’ambito del criterio E (Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio) è prevista l’osservazione sistematica annuale del proprio sistema socio-economico, normativo e tecnico di riferimento attraverso il modello standard di rilevazione definito dalla Regione.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livello di istruzione ed esperienza lavorativa - Aggiornamento delle competenze professionali (cfr. Indicatore 2) - Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, con almeno 50 giornate lavorative l’anno

14 Regione Abruzzo

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) La Deliberazione 2018 non prevede l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento. Nonostante ciò, a coloro che dimostrino di possedere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) vengono riconosciuti tre crediti aggiuntivi¹², una tantum. Inoltre, i soggetti che posseggono una certificazione di qualità hanno modalità semplificate di verifica.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. Al 31/3/2016 risultano essere presenti sul territorio 101 strutture accreditate¹³</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a una formazione ulteriore</p>	<p>La regione prevede l'obbligo di un Piano annuale di sviluppo professionale di tutte le risorse umane che contenga i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome del responsabile dell'attuazione del Piano; - data di aggiornamento del piano; - indicazione di: obiettivi; metodologie e modalità realizzative (attività interne ed esterne alla sede); tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano; - indicazione di tutte le figure presenti in organigramma come destinatari del Piano. 	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Relativamente alla macrotipologia obbligo formativo-obbligo d'istruzione, formazione continua/formazione superiore e per l'orientamento, il tasso di abbandono viene calcolato :</p> <p>a) n. ore degli utenti rendicontati /n. ore degli utenti approvati da progetto</p> <p>b) n. degli utenti al termine + n. degli utenti che sono passati ad altri canali dell'istruzione/formazione o che hanno trovato un'occupazione / n. degli utenti inizialmente autorizzati.</p>	<p>soglia minima ≥ 70</p>

¹² La Regione Abruzzo prevede un sistema di accreditamento a punti: ad ogni soggetto accreditato viene attribuito un monte crediti standard di 60 punti; oltre al monte crediti standard al soggetto formativo può essere attribuito un monte crediti aggiuntivo pari a 40 punti. Il sistema di crediti è spendibile in occasione della partecipazione a procedure di selezione pubblica concernenti l'affidamento di attività formative e orientative finanziate con risorse pubbliche.

¹³ Il dispositivo regionale vincola all'accREDITAMENTO anche soggetti che, attraverso attività di formazione auto-finanziata, rilasciano titoli riconosciuti.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il tasso di occupazione non viene rilevato	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il tasso di occupazione coerente non viene rilevato b) Livello di soddisfazione: n. allievi soddisfatti al termine del corso di formazione /n. allievi che hanno terminato il corso.	90%
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Per gestire attività di formazione od orientamento per le categorie svantaggiate è necessario ottenere l'accREDITAMENTO per utenze speciali. L'accREDITAMENTO per utenze speciali può essere richiesto per una o più delle categorie svantaggiate: disabili fisici, psichici e sensoriali; detenuti ed ex detenuti; minori a rischio; tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti; immigrati; nomadi; soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di tutti gli esseri umani; tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come "soggetti svantaggiati". Per gli interventi rivolti ad utenze speciali, oltre ai requisiti previsti nell'ambito orientamento e/o in ogni macrotipologia formativa, sono previsti ulteriori requisiti che attengono a: a) le capacità professionali: le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali; b) le aule: le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi; c) le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: vengono richiesti incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego, associazioni di volontariato, Terzo settore. Infine la Regione prevede la possibilità di ottenere un credito aggiuntivo, fino ad un massimo di cinque, per ogni azione formativa rivolta ad utenze speciali che ha avuto conclusione nell'anno di riferimento (cfr nota 13).	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è previsto la funzione di responsabile di analisi dei fabbisogni.</p> <p>Inoltre, nell'ambito delle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio, il sistema regionale prevede che il soggetto garantisca il radicamento sul territorio regionale. A tal fine i soggetti devono dimostrare di aver attivato negli ultimi due anni:</p> <p>a) forme di relazione con gli attori del sistema attraverso attività, scambi informativi, risorse umane dedicate o altre forme di cooperazione con almeno uno dei seguenti attori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la macrotipologia formazione superiore: università, aziende, centri di ricerca, etc.; - per la macrotipologia formazione continua: aziende, associazioni datoriali e parti sociali; <p>b) forme di relazione con soggetti appartenenti al mondo produttivo, finalizzate ad una lettura ed ascolto del territorio regionale o di contesti locali più ristretti, per l'individuazione delle esigenze e delle necessità formative espresse dall'andamento/evoluzione del mercato del lavoro.</p> <p>c) osservazione sistematica del sistema socio economico normativo e tecnico di riferimento finalizzata alla lettura dei fabbisogni formativi e professionali del territorio attraverso un documento standard di rilevazione definito dalla Regione.</p>	<p>Il responsabile del processo di analisi dei fabbisogni deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possedere titolo di studio (laurea o diploma) ed esperienze professionali documentabili; - svolgere la funzione in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di durata non inferiore a 12 mesi; - avere un impegno orario nella funzione non inferiore al 30% della quota oraria stabilita dal CCNL della FP. <p>Obbligo di produrre un documento descrittivo biennale adeguatamente supportato da evidenze documentali</p>

15 Regione Molise

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>Il dispositivo di accreditamento non obbliga le strutture a dotarsi di un sistema qualità certificato UNI ENI ISO 9001:2008, che resta facoltativo. Tuttavia, per gli organismi certificati sono previste modalità semplificate di valutazione in audit.</p> <p>b) Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 49 strutture</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo prevede che le figure di presidio partecipino ad attività formative certificate interne od esterne all'organizzazione.</p>	<p>Partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore l'anno.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: partecipanti alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) /partecipanti all'avvio di attività</p>	<p>Soglia minima < 30%</p>
	<p>Livello di successo formativo: partecipanti che hanno conseguito una positiva valutazione finale del corso/ partecipanti all'avvio di attività</p>	<p>Soglia minima > 70%</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il dispositivo regionale non richiede la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo degli utenti dei corsi di formazione.</p>	
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente, né la rilevazione della soddisfazione degli utenti.</p>	
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>La Regione non prevede un accreditamento specifico per le utenze speciali. All'interno del Criterio E (Relazioni con il territorio), il dispositivo prevede i rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>La Direttiva prevede la presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Nell'ambito del criterio E (relazioni con il territorio) è richiesto all'organismo l'esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico e produttivo e capacità di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio attraverso gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livello di istruzione ed esperienza lavorativa - Aggiornamento delle competenze professionali (cfr. Indicatore 2) - Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge. <p>Un protocollo di intesa o accordo o contratto</p>

16 Regione Campania

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) La Regione non stabilisce l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. Al 31 marzo 2016 risultano essere presenti sul territorio 600 strutture accreditate¹⁴.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo campano non prevede come requisito per ottenere l'accREDITamento la partecipazione dei docenti e dei formatori a percorsi di aggiornamento.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: n. partecipanti al termine + allievi passati all'istruzione o ad altri canali della formazione / n. partecipanti all'avvio*100</p>	<p>Coefficiente $\geq 80\%$ per la formazione iniziale e superiore; per le altre macrotipologie non è stato definito alcun coefficiente</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Tasso di inserimento lavorativo a sei mesi dal corso :</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la formazione iniziale e superiore: n. Partecipanti occupati o studenti/ 80% dei partecipanti all'avvio *100 - per la formazione continua n. Partecipanti occupati / 80% dei partecipanti all'avvio *100 	<p>Coefficiente $\geq 20\%$</p> <p>Coefficiente $\geq 20\%$</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente.</p> <p>b) Livello di soddisfazione: destinatari soddisfatti/ destinatari intervistati * 100</p>	<p>b) Coefficiente $\geq 70\%$ Formazione Iniziale; Coefficiente $\geq 80\%$ Formazione superiore ed EDA Coefficiente $\geq 60\%$ Formazione Continua e Orientamento</p>

¹⁴ Il dispositivo regionale vincola all'accREDITamento anche soggetti che, attraverso attività di formazione auto-finanziata, rilasciano titoli riconosciuti.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>E' prevista la macrotipologia di accreditamento per UtENZE Speciali: disabili fisici, psichici, sensoriali; detenuti ed ex detenuti; minori a rischio; tossicodipendenti e alcolisti; immigrati, nomadi; vittime della prostituzione. Per questa macrotipologia le attività devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, attrezzati ed idonei alle tipologie formative.</p> <p>Inoltre, sono richieste competenze specifiche per le figure a presidio delle seguenti funzioni: analisi dei fabbisogni, progettazione/coordinamento/valutazione; docenza; tutoraggio.</p>	<p>Le figure professionali a presidio delle funzioni devono dimostrare esperienza almeno triennale in attività rivolte all'utenza speciale per cui si richiede l'accreditamento.</p>
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è prevista la figura di analista dei fabbisogni per la formazione e l'orientamento.</p> <p>Ulteriore elemento di soddisfazione dell'indicatore è il criterio E (Interrelazioni con il sistema sociale e produttivo). Trai i requisiti del Criterio E vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni con aziende disponibili ad ospitare stage; - relazione con aziende partner di formazione; - collaborazione con le associazioni imprenditoriali, sindacati; - collaborazione con la rete di servizi per l'impiego. 	<p>La figura dell'analista per la formazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -garantire una prestazione lavorativa continuativa con carico di lavoro pari almeno al 20% delle ore; -avere un titolo universitario; -avere 2 anni di esperienza come coordinatore, progettista, valutatore del processo formativo e una formazione metodologica/didattica generale. <p>La figura dell'analista per l'orientamento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire una prestazione lavorativa a continuativa con carico di lavoro pari almeno al 25% delle ore; - avere un titolo universitario; - avere 2 anni di esperienza come coordinatore, progettista, valutatore del processo formativo e una formazione metodologica/didattica generale.

17 Regione Puglia

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il sistema non stabilisce l'obbligo di certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 332 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo non prevede come requisito la partecipazione dei docenti e dei formatori a percorsi di aggiornamento.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: [(n. allievi ad avvio corso – n. allievi a fine corso) + n. allievi frequentanti ad avvio corso che hanno rinunciato al corso entro il primo 25% delle ore previste /4] / n. allievi ad avvio corso¹⁵</p> <p>Livello di successo formativo: n. allievi che hanno superato la fase di certificazione delle competenze a fine corso / n. allievi frequentanti alla chiusura del corso</p>	<p>Scostamento ≤ 30%</p> <p>Scostamento ≥ 90%</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Livello di occupazione Il modello regionale richiede agli organismi di inviare i dati relativi all'efficacia dei progetti formativi nel fornire le competenze utili all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro.</p>	<p>Indicatori di soglia specifici per ambito e tipologia di intervento e comunque non inferiori al 70% dei valori medi riscontrati nel periodo di riferimento all'interno del medesimo ambito.</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente.</p> <p>b) Il modello regionale misura la percezione positiva dei percorsi da parte di allievi, famiglie, docenti/tutor, aziende attraverso questionari a metà e al termine dell'attività.</p>	<p>b) Valutazione positiva non inferiore al 60%</p>

¹⁵ È necessario escludere dal calcolo dell'indicatore le attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere e coloro che abbandonano il corso con prospettive ulteriori (documentate con elenco dettagliato e riscontrabile delle persone che hanno trovato lavoro o sono rientrate in un altro percorso formativo di istruzione o F.P., ecc).

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per fasce deboli. Eventuali requisiti specifici per attività rivolte alle utenze speciali sono definiti nelle attività messe a bando.	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	<p>Il dispositivo regionale prevede il responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie.</p> <p>Un altro elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E.2 Capacità di leggere ed interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio. Tale indicatore richiede agli organismi un elenco delle aziende che hanno commissionato o siano disposte a commissionare interventi formativi</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione ed esperienza lavorativa: laurea + 2 anni di esperienza di analisi o di specifica formazione o diploma di scuola superiore + 3 anni di esperienza di analisi o di specifica formazione; - rapporto di lavoro o incarico specifico presso l'organismo

18 Regione Basilicata

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il sistema non stabilisce l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 114 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il regolamento non prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono¹⁶: n. partecipanti a conclusione di attività/ numero partecipanti ad avvio attività</p>	<p>Soglia minima $\geq 90\%$</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo</p>	
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente né la rilevazione della soddisfazione degli utenti.</p>	
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per fasce deboli.</p>	

¹⁶ In Basilicata il livello di abbandono viene chiamato "livello di successo formativo"

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è previsto il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Un elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E che prevede relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali, associazioni di volontariato, terzo settore).</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione (laurea o diploma) ed esperienza lavorativa; - svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, di almeno 80 giornate lavorative l'anno. <p>Un accordo in forma scritta dal quale si evinca il contenuto della collaborazione, la durata e l'eventuale disponibilità ad ospitare stage.</p>

19 Regione Calabria

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il sistema prevede, per il rilascio dell'accREDITamento definitivo, l'obbligo della certificazione di Qualità</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A marzo 2016 risultano accreditate 186 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>La Regione prevede un Piano annuale di sviluppo per l'aggiornamento delle competenze professionali delle figure di presidio attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta.</p>	<p>30 ore di attività formative negli ultimi 24 mesi</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: n. allievi autorizzati/ n. allievi che hanno terminato i percorsi formativi</p>	<p>La Regione non definisce la soglia minima ma richiede la trasmissione dei dati con autocertificazione.</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il dispositivo regionale non richiede la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo degli utenti dei corsi di formazione.</p>	
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente.</p> <p>Il dispositivo richiede la procedura di soddisfazione degli utenti all'interno della certificazione di qualità ai fini dell'accREDITamento.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>L'accREDITamento nell'area dello svantaggio viene rilasciato all'interno di ogni macrotipologia.</p> <p>Per l'accREDITamento per le Utenze Speciali viene richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un anno di esperienza in attività di formazione professionale per l'utenza speciale; b) 3 anni di attività sociali, professionali, educative ed assistenziali per l'utenza speciale; c) essere un'associazione di categoria di tutela e rappresentanza per l'utenza speciale. <p>Inoltre, il regolamento prevede la presenza di figure specializzate (psicologo, sociologo, pedagista, operatore formazione speciale) e del docente di sostegno, il quale deve possedere 2 anni di esperienza in attività rivolte a utenze speciali.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il regolamento regionale prevede la presenza del Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Il dispositivo richiede inoltre relazioni con soggetti del contesto socio-economico e produttivo finalizzati alla conoscenza e interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo (imprese, associazioni di lavoratori, organismi bilaterali) e dalle diverse tipologie di target di riferimento.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione (laurea o diploma) ed esperienza lavorativa; - aggiornamento delle competenze professionali (cfr. Indicatore 2) - svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione con rapporto non inferiore a 12 mesi <p>Realizzazione di una indagine negli ultimi due anni in partenariato con un attore specifico per macrotipologia.\</p>

20 Regione Sicilia

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) La Regione Siciliana divide l'accREDITamento in iniziale, standard ed avanzato. Ad eccezione dell'accREDITamento iniziale, il dispositivo prevede l'obbligo della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 134 strutture</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo prevede l'adozione di un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali per i responsabili di processo attraverso la partecipazione ad attività formative, interne od esterne, attinenti alla funzione ricoperta.</p>	<p>Le Linee Guida per la partecipazione alle attività sono stabilite dal Dipartimento regionale sulla formazione e istruzione professionale.¹⁷</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: allievi che hanno concluso meno allievi iscritti. Rientrano nel computo di coloro che hanno concluso il percorso</p> <ul style="list-style-type: none"> - chi è passato ad un altro percorso di Iefp - chi ha trovato un'occupazione professionale <p>Tasso di successo formativo: Allievi che hanno concluso il percorso formativo meno allievi che hanno avviato il percorso.</p>	<p>Il valore soglia, uguale o superiore a quello registrato nel complesso del sistema formativo regionale nel biennio antecedente è determinato sulla base delle Attività di partecipazione ad attività formative interne ed esterne all'organismo. La rilevazione dei livelli di abbandono è fatta con carenza periodica annuale..</p> <p>Valore soglia non indicato</p>

¹⁷ Il Comunicato n. 86446 del 07.12.2017 stabilisce che, nelle more della pubblicazione delle Linee Guida, gli Enti dovranno produrre un'autocertificazione in merito.

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il dispositivo non prevede la rilevazione del tasso di occupazione	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il dispositivo non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente b) Il dispositivo non prevede la rilevazione del tasso di soddisfazione	
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per le utenze speciali	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	Il dispositivo prevede il responsabile di processo di Analisi dei fabbisogni. Le relazioni con il territorio sono le relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per il LLL: scuole, università, organismi che erogano servizi formativi, servizi al lavoro associazioni di volontariato, terzo settore.	Al responsabile è richiesta livello di istruzione e esperienza lavorativa attestata.

21 Regione Sardegna

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il sistema non stabilisce l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati.</p> <p>b) Al 31 marzo 2016 risultano accreditate 52 strutture</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo non prevede come requisito per ottenere l'accreditamento la partecipazione dei docenti e dei formatori a percorsi di aggiornamento.</p>	
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: n. allievi alla fase di avvio dell'intervento / n. di iscritti a fine corso.</p>	<p>Scostamento $\leq 30\%$</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il modello regionale richiede la presenza di un sistema di monitoraggio in grado di produrre output quantitativi relativi al livello di occupazione a 6 mesi dal termine dell'intervento formativo (rapporto tra il numero di allievi occupati e il numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività).</p>	<p>Non è previsto uno standard minimo</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) Il modello regionale richiede la presenza di procedure formalizzate per la valutazione ex post in grado di produrre output quantitativi relativamente al livello di soddisfazione.</p>	<p>Non è previsto uno standard minimo.</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo prevede la possibilità di accreditarsi per l'Area dello svantaggio (disabili, tossicodipendenti, ristretti). Le agenzie formative che intendono erogare formazione per le utenze speciali devono avere, nel proprio organico, almeno una delle figure professionali tra le seguenti: psicologo, pedagogo, assistente sociale.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo, nel criterio E, richiede :</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni con il sistema istituzionale e sociale locale (servizi per l'impiego, province, comuni, associazioni sindacali e datoriali, enti bilaterali, ordini professionali) - archivio di soggetti del sistema produttivo disponibili a commissionare interventi formativi e a ospitare stage. 	

Allegato2: Normativa regionale sull'accREDITAMENTO

1. REGIONE PIEMONTE

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina dirigenziale n. 97	02/03/2011	Modifiche al manuale operativo sinottico
Determina dirigenziale n. 189	23/03/2010	Approvazione nuove linee guida per i requisiti di affidabilità economico-finanziaria
Determina dirigenziale n. 302	11/06/2009	Modifica al manuale operativo sinottico per l'accREDITAMENTO per i requisiti di affidabilità economico finanziaria
Determina dirigenziale n. 9	10/01/2007	Disposizioni relative alle verifiche ispettive di accREDITAMENTO e ai rapporti tra la Regione Piemonte ed i valutatori del sistema di accREDITAMENTO
Delibera giunta regionale n. 29-3181	19/06/2006	Revisione delle procedure di accREDITAMENTO delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali
Determina dirigenziale n. 785	12/11/2003	Approvazione del manuale operativo per l'accREDITAMENTO delle sedi operative di formazione – tipologia lauree
Determina dirigenziale n. 363	26/05/2003	Approvazione del manuale operativo sinottico per i nuovi organismi
Determina dirigenziale n. 163	28/02/2003	Approvazione dei manuali per l'accREDITAMENTO delle sedi operative di orientamento
Determina dirigenziale n.1209	23/12/2002	Approvazione dei manuali operativi per l'accREDITAMENTO delle strutture che richiedono il riconoscimento dei corsi di formazione professionale.
Determina dirigenziale n. 1208	23/12/2002	Approvazione manuale operativo sinottico per l'accREDITAMENTO delle strutture di formazione professionale in due versioni: quella comprensiva di parametri facoltativi e delle varie tipologie e quella contenente solo i parametri obbligatori

2. REGIONE VALLE D'AOSTA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 302	11/02/2011	Approvazione Linee Guida del procedimento di certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2955	23/10/2009	Dispositivo di accREDITAMENTO delle sedi formative e allegati

3. REGIONE LOMBARDIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto Direzione Generale 12471	20/12/2012	Approvazione del modello di rating
Decreto Direzione Generale 10187	13/11/2012	Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A
Decreto Direzione Generale 9749	31/10/2012	Approvazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale degli accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale extra DDIF – Sezione B – e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al Lavoro.
Delibera di Giunta Regionale IX/2412	26/10/2011	Direttiva Accreditamento Formazione/servizi al lavoro
Legge Regionale 19	06/08/2007	Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

4. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Provinciale n. 301	22/03/2016	Guida per l'accREDITamento FSE della PA di Bolzano 2014-2020

5. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Provinciale n. 778	09/04/2009	Disposizioni per l'accREDITamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES)
Delibera Giunta Provinciale n. 1820	18/07/2008	Approvazione Requisiti per l'accREDITamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e Vademecum
Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg.	09/05/2008	Regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal FSE"

6. REGIONE VENETO

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 2120	30/12/2015	Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accREDITamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.

7. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto del presidente della Regione n. 07/Pres (Testo coordinato con Decreti n. 019/2006, 0238/2006, 065/2008, 251/2008, 948/2008, 0176/2008, 3608/2009)	12/01/2005	Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative degli enti che gestiscono attività di FP finanziate con risorse pubbliche

8. REGIONE LIGURIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n.1319	4/11/2011	Guida alle attività ed alle procedure dell'accREDITamento degli organismi formativi
Delibera Giunta Regionale n.28	22/01/2010	Modello di accREDITamento degli organismi formativi e Allegati
Delibera Giunta Regionale n.1673	29/12/2010	Disciplina per la revoca e/o sospensione dell'accREDITamento
Delibera Giunta Regionale n.1608	21/12/2007	Dispositivo di accREDITamento per l'obbligo di istruzione

9. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina Dirigenziale 5413	24/04/2012	Modulistica aggiornata per accREDITamento e mantenimento
Delibera Giunta Regionale 645	16/05/2011	Approvazione requisiti aggiuntivi di natura economica, contabile, finanziaria
Delibera Giunta Regionale 2046	20/12/2010	Conferma dei criteri per l'accREDITamento nell'obbligo d'istruzione a partire dall'anno scolastico 2011-2012 per il sistema d'istruzione e formazione professionale
Delibera Giunta Regionale 1373	20/09/2010	Direttiva per modifica delle tipologie di azioni
Delibera Giunta Regionale 897	16/06/2008	Regole per l'accREDITamento in attuazione del DM 29 novembre 2007 "percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "
Determinazione Dirigenziale 15090	19/10/2005	Modulistica per la domanda e il mantenimento dell'accREDITamento
Delibera Giunta Regionale 266	14/02/2005	Profili professionali per enti che non applicano il CCN FP
Delibera Giunta Regionale 483	24/03/2003	Procedura di accREDITamento degli organismi di formazione professionale
Delibera Giunta Regionale 177	10/02/2003	Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale

10. REGIONE TOSCANA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 414	16/04/2018	Modifiche alla DGR 27 dicembre 2016 n. 1407
Delibera Giunta Regionale n. 1407	27/12/2016	Approvazione del disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica
Delibera Giunta Regionale n. 894	07/08/2017	Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di AccredITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento e modalità di verifica
Delibera Giunta Regionale n. 982	12/11/2012	Approvazione direttiva per l'accREDITamento delle Botteghe-Scuola - requisiti e modalità per l'accREDITamento e modalità di verifica (testo coordinato con le modifiche apportate con DGR 725 del 01/09/14 e DGR 913 del 19/09/16)

11. REGIONE UMBRIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 159	18/02/2015	Disposizioni relative al sistema di mantenimento e dei controlli a campione
Delibera Giunta Regionale n. 95	04/02/2008	Ulteriori disposizioni in materia di accREDITamento a regime e mantenimento dell'accREDITamento
Delibera Giunta Regionale n. 656	23/04/2007	Procedura attuativa del sistema regionale di mantenimento dell'accREDITamento a regime
Delibera Giunta Regionale n. 397	02/03/2005	Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accREDITamento
Delibera Giunta Regionale n. 1948	09/12/2004	Regolamento e dispositivo per l'accREDITamento delle attività di formazione e/o orientamento

12. REGIONE MARCHE

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n.1076	25/09/2017	Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Regione Marche e Agenzie Formative accreditate ai sensi delle delibere n. 6212001, n. 2164/2001 e ss.ii. per la creazione di reti di servizi nell'ambito del Sistema di accreditamento
Delibera Giunta Regionale n.973	29/08/2017	D.G.R. n. 62/2001 D.G.R. n. 2164/ 2001 e s.i. Disposizioni specifiche in materia di accreditamento per i Servizi Territoriali per la Formazione professionale della Regione Marche
Delibera Giunta Regionale n. 349	10/04/2017	Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 103512010: "D .G.R. n. 6212001 -D.G.R. n. 216412001 Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la 393 realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 17 / 1012005"
Delibera Giunta Regionale n. 1035	28/06/2010	Accreditamento per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005
Delibera Giunta Regionale n. 974	16/07/2008	Istituzione monte crediti
Delibera Giunta Regionale n. 868	24/07/2006	Revisione dei requisiti di accreditamento
Delibera Giunta Regionale n. 1071	19/09/2005	Certificazione delle competenze degli operatori delle strutture formative accreditate
Delibera Giunta Regionale n. 721	13/06/2005	Accreditamento delle strutture che erogano iniziative formative autorizzate
Delibera Giunta Regionale n. 1449	28/10/2003	Integrazione al Regolamento
Delibera Giunta Regionale n. 2164	18/09/2001	Procedure operative
Delibera Giunta Regionale n. 62	17/01/2001	Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento

13. REGIONE LAZIO

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determinazione G07048	19/05/2017	Approvazione dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi
Circolare n. 267914	20/05/2016	Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati
Delibera Giunta Regionale n. 620	30/09/2014	Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure della D.G.R. n. 968 del 29/11/2007
Delibera Giunta Regionale n. 968 (Testo coordinato con DGR n. 229/2008 601/2008, 842/2008, 668/2009, 223/2010, 295/2011)	29/11/2007	Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio

14. REGIONE ABRUZZO

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 7	17/01/2018	Disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella Regione Abruzzo e relativi allegati

15. REGIONE MOLISE

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 533	08/08/2012	Dispositivo per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale e Allegati

16. REGIONE CAMPANIA¹⁸

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto Dirigenziale 81	26/03/2012	Procedura di accREDITamento per l'erogazione della formazione a distanza (FAD)
Legge regionale n. 14	18/11/2009	Testo unico in materia di lavoro e formazione
Decreto Dirigenziale 248	05/10/2009	Regolamento di avvio della sperimentazione dell'albo delle aule e dei laboratori temporanei
Decreto Dirigenziale 337	21/11/2006	Manuale operativo per gli autofinanziati
Delibera Giunta Regionale 793	16/06/2006	Direttiva di accREDITamento degli enti erogatori di formazione autofinanziata
Delibera Giunta Regionale 226	21/02/2006	Modifiche ed integrazioni alla DGR 808/04 + Manuale Operativo
Delibera Giunta Regionale 808	10/06/2004	Indirizzi Operativi per l'accREDITamento degli organismi di formazione e di orientamento

17. REGIONE PUGLIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 195 (Testo Coordinato con DGR n. 598/2012 e 1105/2012)	31/01/2012	Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi

18. REGIONE BASILICATA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Legge Regionale 30	13/08/2015	Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva
Determina dirigenziale n. 878	03/10/2012	Approvazione modulistica.
Delibera Giunta Regionale n. 927	10/07/2012	Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento

¹⁸ La Regione Campania ha avviato la procedura di consultazione per l'approvazione di un nuovo sistema di accREDITamento per le agenzie formative della Regione Campania, nelle more dell'approvazione definitiva, permane il vecchio dispositivo normativo.

19. REGIONE CALABRIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina Giunta Regionale n. 872	29/12/2010	Regolamento per l'accREDITamento degli organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria e Allegati

20. REGIONE SICILIA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto Presidenziale 25	1/10/2015	Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

21. REGIONE SARDEGNA

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determinazione n.28388	25/06/2015	Procedura di inserimento nell'elenco regionale e miglioria del sistema di AccredITamento. Possibilità di AccredITamento delle Agenzie Formative che lo richiedono per la sola macro tipologia "C".
Circolare n. 9112	03/03/2014	Sistema di accreditation regionale delle Agenzie e delle sedi formative ex DGR del 22/02/2005 n.7/10 e D.A. del 12/04/2005 n.10/05 - Comunicazioni
Delibera Giunta Regionale n. 43/32	06/12/2010	Re-ingegnerizzazione delle procedure del modello di accreditation regionale delle Agenzie e delle sedi formative
Direttiva interpretativa del decreto assessoriale n.10/05 del 12.4.2005	19/01/2009	Regolamentazione degli impegni assunti da parte delle Agenzie formative rispetto al proprio personale per ricoprire le funzioni di governo (direzione, amministrazione, coordinamento) e di processo (analisi, progettazione, valutazione).
Delibera Giunta Regionale n.10/05	12/04/2005	Direttive per la definizione del nuovo modello di accreditation per le agenzie formative.
Delibera Giunta Regionale n.7/10	22/02/2005	Indirizzi generali sulle modalità di accreditation dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche